



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 433 del 30/12/2022

OGGETTO: Delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, di indizione della procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l'aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici, di durata quinquennale (CIG: 95581334DF).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, di indizione della procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l'aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici, di durata quinquennale (CIG: 95581334DF).

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio Acquisti e Logistica.

Attesa l'imminente scadenza dei contratti di concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati, relativamente alla sede centrale di Legnaro, alle sezioni territoriali di Verona, Vicenza, Cordenons (PN) e Basaldella di Campofornido (UD), si rende necessario avviare una procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo concessionario.

Analizzati i fabbisogni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto" o "IZSve") per il servizio in parola, sono state rilevate le seguenti esigenze:

- Sede centrale di Legnaro (PD): n. 5 distributori automatici bevande calde e n. 6 distributori automatici bevande fredde e snack;
- Sezioni territoriali di Verona e Vicenza: n. 1 distributore automatico bevande calde e n. 1 distributore automatico bevande fredde e snack per ciascuna sezione per un totale di 4 distributori;
- Sezioni territoriali di Udine e Pordenone: n. 1 distributore automatico bevande calde e n. 1 distributore automatico bevande fredde e snack per ciascuna sezione per un totale di n. 4 distributori;
- Sezione territoriale di Treviso: n. 1 distributore automatico bevande calde e n. 1 distributore automatico bevande fredde e snack.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Preso atto della natura di contratto attivo della concessione in parola, fattispecie che non comporta una spesa diretta per l'IZS.Ve, in quanto il costo dei servizi è sostenuto dagli utenti che usufruiscono del servizio, si precisa che, pur essendo il servizio oggetto dell'affidando procedura ricompreso all'interno delle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate, a partire dall'anno 2018, con D.P.C.M. dell'11.07.2018, tale normativa non trova applicazione nel caso di specie in quanto l'affidando contratto non consiste in un appalto ma in una concessione, tipologia contrattuale che non trova applicazione nell'ambito dell'attività dei soggetti aggregatori ovvero di Consip S.p.A e per la quale non esistono specifici limiti di spesa né prezzi di riferimento.

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi del servizio, il vantaggio economico garantito al concessionario è costituito dal ricavato del servizio a fronte del quale il concessionario è tenuto a versare, quale corrispettivo comprensivo della concessione del servizio medesimo, un canone annuale costituente il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico necessario per il funzionamento dei distributori nonché dello smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e della pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

L'indizione della procedura di gara in parola è stata prevista in sede di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per l'IZS.Ve, relativo al biennio 2022÷2023, adottato, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, con DDG n. 18/2022 (Codice Unico Identificativo – CUI 00206200289202200035).

Constatata la natura e l'importo presunto della concessione in parola si rileva, altresì, che la stessa ha ad oggetto l'affidamento di servizi rientranti nell'Allegato IX al d.lgs. n. 50/2016 pertanto sarà aggiudicata conformemente a quanto previsto dall'art. 140 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 nonché, trattandosi di concessione, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del codice. Nello specifico, il comma 2 del medesimo art. 164 dispone che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. n. 50/2016 tra cui rientrano, tra le altre, le modalità e le procedure di affidamento di cui agli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, ad oggi oggetto della disciplina speciale introdotta con i cd. "*decreti semplificazioni*" (TAR Liguria, sezione I, sentenza 29 ottobre n. 742).

Posto, pertanto, che l'attuale disciplina emergenziale - D.L. n. 76/2020, denominato "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", "cd Decreto semplificazioni", convertito in legge n. 120/2020, cui ha fatto seguito il D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, denominato "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", trova applicazione anche per i contratti di concessione, relativamente alle procedure di importo superiore alle soglie comunitarie l'art. 2 del "Decreto semplificazioni" prescrive, al comma 2, che le stazioni appaltanti procedono mediante procedura aperta.

L'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 dispone che: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*"

Si allegano, pertanto, al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, i seguenti documenti al fine della loro approvazione, ove sono indicate le clausole negoziali e i requisiti di partecipazione alla procedura di gara:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Bando di gara;
- Capitolato Tecnico;
- Piano Economico Finanziario;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 al Disciplinare – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 al Disciplinare – Dichiarazioni integrative;
- Allegato 3 al Disciplinare – Modello offerta tecnica;
- Allegato 4 al Disciplinare - Modello offerta economica;
- Disciplinare telematico;
- DUVRI;
- Patto di integrità IZSVe;
- Capitolato Generale d'oneri.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020, così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021, di importo superiore alle soglie comunitarie, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l'*e-procurement* costituente mercato elettronico della stazione appaltante.

Tale procedura, il cui importo complessivo minimo quinquennale, secondo quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs 50/2016, è pari a € 291.410,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, esclusa sarà aggiudicata a lotto unico e indivisibile: in conformità all'art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che, considerata la natura dei servizi richiesti e le conseguenti prestazioni, un frazionamento in lotti funzionali o prestazionali risulterebbe contrario ai principi di economicità, efficienza ed efficacia che disciplinano gli appalti pubblici ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante avrà facoltà di rinnovare l'affidando contratto per una durata pari a n. 2 anni.

Il valore globale stimato della concessione, comprensivo della predetta opzione di rinnovo contrattuale, è pari ad € 407.974,00 IVA esclusa.

Il contratto che seguirà l'aggiudicazione della procedura avrà durata quinquennale.

Considerata la tipologia di acquisizione, per l'esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel relativo DUVRI allegato alla *lex specialis* di gara, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 (pubblicato in G.U.R.I. n. 20 del 25 Gennaio 2017), il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul sito Internet della stazione appaltante (cd. "*profilo del committente*") e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali.

In virtù del combinato disposto di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, le spese per la pubblicazione presso la GURI del bando e dell'avviso sui risultati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

della procedura di affidamento saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Atteso l'importo posto a base d'asta dell'affidanda procedura di gara, è previsto il pagamento di un contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da parte degli operatori economici pari ad € 35,00, in conformità a quanto disposto con la deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. n. 37 del 13 febbraio 2020.

Considerato che i contratti in essere con gli attuali concessionari, Gruppo Argenta S.p.A. e Gruppo Illiria S.p.A., sono in scadenza in data 31 Dicembre 2022, valutati i tempi necessari per l'espletamento della procedura oggetto del presente provvedimento, risulta opportuno e necessario, al fine di assicurare la continuità del servizio, disporre la prosecuzione dei contratti in essere, nelle more dell'esecuzione della gara, per un periodo massimo di n. 4 mesi, con scadenza il 30 Aprile 2023, fatta salva la facoltà per l'Istituto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., alla conclusione dell'iter necessario per l'individuazione del nuovo contraente.

Ciò considerato, con note ns. prot. n. 11763 e 11764 del 19 Dicembre 2022 è stata richiesta agli attuali concessionari la disponibilità alla prosecuzione, nei termini suesposti, dei contratti in essere avente ad oggetto, rispettivamente, il servizio di ristorazione tramite distributori automatici presso la sede centrale di Legnaro e le sezioni territoriali di Verona e Vicenza nonché presso le sezioni territoriali di Cordenons (PN) e Basaldella di Campofornido (UD).

Il concessionario Gruppo Argenta, con nota agli atti, ha comunicato la propria disponibilità chiedendo una riduzione del canone per il primo quadrimestre 2023 per un importo di € 6.035,00 IVA esclusa anziché 8.535,00 IVA esclusa (un terzo dell'attuale canone annuo), con contemporanea rinuncia alla richiesta di adeguamento dei prezzi, acquisita a ns. prot. n. 11658 del 15 Dicembre 2022.

Preso atto di quanto suesposto e acquisito agli atti, constatato l'attuale contesto mondiale caratterizzato da un generale e notevole aumento dei costi delle materie prime, ed esaminata la documentazione a supporto della richiesta di adeguamento lo scrivente Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell'Istituto, ritiene necessario e congruo accettare la richiesta di riduzione del canone.

Con il concessionario Gruppo Illiria S.p.A. (sedi di Udine e Pordenone) la negoziazione del canone del primo quadrimestre 2023 è invece ancora in corso.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di autorizzare, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'avvio di una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto e dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020, così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'*e-procurement* costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all'aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici per la sede centrali dell'IZS.Ve e per le sezioni territoriali di Verona, Vicenza, Udine, Pordenone e Treviso, di durata quinquennale, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016;
2. di prendere atto che l'importo della concessione è quantificato nel valore di € 291.410,00 IVA esclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

3. di prendere atto che, per effetto delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara ed analiticamente riportate nelle premesse del presente provvedimento, il valore globale stimato della concessione è pari ad € 407.974,00 IVA esclusa;
4. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata a lotto unico e indivisibile;
5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo:
 - Bando di gara;
 - Capitolato Tecnico;
 - Piano Economico Finanziario;
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 al Disciplinare – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 al Disciplinare – Dichiarazioni integrative;
 - Allegato 3 al Disciplinare – Modello offerta tecnica;
 - Allegato 4 al Disciplinare - Modello offerta economica;
 - Disciplinare telematico;
 - DUVRI;
 - Patto di integrità IZSVe;
 - Capitolato Generale d'oneri;
6. di autorizzare, in adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza e ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del committente e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;
7. di dare atto che la spesa relativa alle pubblicazioni obbligatorie del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura che l'operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al rimborso, sul conto 630020802 "RIMBORSO DA PRIVATP";
8. di dare atto che alla luce del valore stimato dell'acquisizione in parola è previsto il pagamento di un contributo in favore dell'A.N.A.C., in conformità a quanto disposto con la deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2020 da parte degli operatori economici concorrenti, di importo pari ad € 35,00;
9. di imputare l'importo complessivamente dovuto dall'IZSVe in qualità di stazione appaltante a titolo di contributo A.N.A.C. pari a € 225,00 alla voce di budget "PRO/4400200500/CONTRIBUTO GARE AUTORITA' DI VIGILANZA" anno 2023;
10. di nominare:
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica conferendogli, per l'effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i restanti compiti previsti per legge, incaricandolo, altresì, in qualità di Responsabile

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di gara all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

- la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, referente dell’istruttoria;
11. di delegare la nomina della Commissione giudicatrice, *ex art.* 77 del d.lgs. n. 50/2016, al Direttore della SCA2, mediante apposita Determinazione Dirigenziale da adottarsi successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 12. di delegare al medesimo Direttore della SCA2, qualora si renda necessario nel corso di espletamento della procedura, l’adozione dei provvedimenti di esclusione degli operatori economici concorrenti, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, nonché la stipula del contratto di appalto successivamente all’aggiudicazione;
 13. di demandare all’approvazione del provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016.
 14. di disporre, in ragione delle motivazioni indicate nelle premesse, la prosecuzione dei contratti di concessione in essere con gli operatori economici Gruppo Argenta S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via M. Fanti 2 e Gruppo Illiria S.p.A. con sede legale in Udine, Via Jacopo Linussio n. 1, nelle more dell’esecuzione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, e comunque per il tempo massimo di n. 4 mesi, ossia fino al 30 Aprile 2023, con facoltà di recesso in caso di conclusione dell’iter necessario per l’individuazione del nuovo contraente prima del suddetto termine;
 15. di dare atto che l’importo del canone di concessione relativo al periodo Gennaio/Aprile 2023 da corrispondere da parte del concessionario Gruppo Argenta S.p.A. relativamente alla sede centrale di Legnaro e alle sezioni territoriali di Verona e Vicenza viene rideterminato nel valore di € 6.035,00 IVA esclusa;
 16. di imputare l’introito complessivo derivante dal contratto di concessione con Gruppo Argenta S.p.A. di € 7.362,70 IVA inclusa al sottoconto di ricavo 620020060 “*Altri ricavi Attività Non Sanitarie*”, per l’anno di competenza 2023;
 17. di autorizzare il Direttore della SCA2, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, ad approvare il canone del primo quadrimestre 2023 della concessione in essere con il Gruppo Illiria S.p.A. relativamente alle sezioni territoriali di Cordenons (PN) e Basaldella di Campoformido (UD).

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 - Servizio Acquisti e Logistica che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott. Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

DELIBERA

1. di autorizzare, *ex art.* 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'avvio di una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto e dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020, così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'*e-procurement* costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all'aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici per la sede centrali dell'IZSVe e per le sezioni territoriali di Verona, Vicenza, Udine, Pordenone e Treviso, di durata quinquennale, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016;
2. di prendere atto che l'importo della concessione è quantificato nel valore di € 291.410,00 IVA esclusa;
3. di prendere atto che, per effetto delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara ed analiticamente riportate nelle premesse del presente provvedimento, il valore globale stimato della concessione è pari ad € 407.974,00 IVA esclusa;
4. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata a lotto unico e indivisibile;
5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo:
 - Bando di gara;
 - Capitolato Tecnico;
 - Piano Economico Finanziario;
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 al Disciplinare – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 al Disciplinare – Dichiarazioni integrative;
 - Allegato 3 al Disciplinare – Modello offerta tecnica;
 - Allegato 4 al Disciplinare - Modello offerta economica;
 - Disciplinare telematico;
 - DUVRI;
 - Patto di integrità IZSVe;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Capitolato Generale d'oneri;
6. di autorizzare, in adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza e ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del committente e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;
 7. di dare atto che la spesa relativa alle pubblicazioni obbligatorie del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura che l'operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al rimborso, sul conto 630020802 "RIMBORSO DA PRIVATI";
 8. di dare atto che alla luce del valore stimato dell'acquisizione in parola è previsto il pagamento di un contributo in favore dell'A.N.A.C., in conformità a quanto disposto con la deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2020 da parte degli operatori economici concorrenti, di importo pari ad € 35,00;
 9. di imputare l'importo complessivamente dovuto dall'IZS.Ve in qualità di stazione appaltante a titolo di contributo A.N.A.C. pari a € 225,00 alla voce di budget "PRO/4400200500/CONTRIBUTO GARE AUTORITA' DI VIGILANZA" anno 2023;
 10. di nominare:
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica conferendogli, per l'effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i restanti compiti previsti per legge, incaricandolo, altresì, in qualità di Responsabile SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di gara all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);
 - la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, referente dell'istruttoria;
 11. di delegare la nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, al Direttore della SCA2, mediante apposita Determinazione Dirigenziale da adottarsi successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 12. di delegare al medesimo Direttore della SCA2, qualora si renda necessario nel corso di espletamento della procedura, l'adozione dei provvedimenti di esclusione degli operatori economici concorrenti, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, nonché la stipula del contratto di appalto successivamente all'aggiudicazione;
 13. di demandare all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016.
 14. di disporre, in ragione delle motivazioni indicate nelle premesse, la prosecuzione dei contratti di concessione in essere con gli operatori economici Gruppo Argenta S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via M. Fanti 2 e Gruppo Illiria S.p.A. con sede legale in Udine, Via Jacopo Linussio n. 1, nelle more dell'esecuzione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, e comunque per il tempo massimo di n. 4 mesi, ossia fino al 30 Aprile 2023, con facoltà di recesso in caso di conclusione dell'iter necessario per l'individuazione del nuovo contraente prima del suddetto termine;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

15. di dare atto che l'importo del canone di concessione relativo al periodo Gennaio/Aprile 2023 da corrispondere da parte del concessionario Gruppo Argenta S.p.A. relativamente alla sede centrale di Legnaro e alle sezioni territoriali di Verona e Vicenza viene rideterminato nel valore di € 6.035,00 IVA esclusa;
16. di imputare l'introito complessivo derivante dal contratto di concessione con Gruppo Argenta S.p.A. di € 7.362,70 IVA inclusa al sottoconto di ricavo 620020060 “*Altri ricavi Attività Non Sanitarie*”, per l'anno di competenza 2023;
17. di autorizzare il Direttore della SCA2, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, ad approvare il canone del primo quadrimestre 2023 della concessione in essere con il Gruppo Illiria S.p.A. relativamente alle sezioni territoriali di Cordenons (PN) e Basaldella di Campoformido (UD).

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
dott. Massimo Romano

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

- | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|
| Comporta spesa | <input type="checkbox"/> | su | Finanziamento istituzionale | <input type="checkbox"/> |
| | | | Finanziamento vincolato | <input type="checkbox"/> |
| | | | Altri finanziamenti | <input type="checkbox"/> |
| Non comporta spesa | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 433 del 30/12/2022

OGGETTO: Delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, di indizione della procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l'aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici, di durata quinquennale (CIG: 95581334DF).

Publicata dal 30/12/2022 al 14/01/2023

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

dott. Stefano Affolati - SCA2 - Acquisti e Logistica
Dott. Massimo Romano - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale
Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università, 10 35020 Legnaro (PD), www.izsvenezie.it, tel. 049/8084232; PEC izsvenezie@legalmail.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l'aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati per l'IZSVe II.1.2) CPV 55330000-2 1.3) servizi. II.1.5) Valore massimo stimato, IVA esclusa: € 407.974,00 ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell'appalto: 5 anni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si veda il disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:, ore 12:00. IV.2.7) modalità di apertura offerte: in seduta riservata tramite la piattaforma Sintel.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) RUP: Dott. Stefano Affolati. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE:

Il RUP

dott. Stefano Affolati



**PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E
FREDDE E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L’IZSVe**

Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF

CAPITOLATO TECNICO

Il presente Capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale del servizio indicato in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione appaltante”).

Il medesimo Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

1. OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la concessione dell’installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande per l’IZSVe per la durata di cinque anni, presso le seguenti sedi:

- Sede centrale di Legnaro (PD);
- Sezioni territoriali di Verona e Vicenza;
- Sezioni territoriali di Pordenone e Udine;
- Sezione territoriale di Treviso.

Il servizio oggetto di concessione si compone delle seguenti prestazioni principali:

- collocazione presso la stazione appaltante dei distributori automatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack;
- somministrazione e rifornimento, per tutta la durata del contratto, dei distributori automatici con prodotti alimentari nonché con il materiale non alimentare accessorio (bicchieri di carta e palette di legno) e immediata sostituzione dei prodotti alimentari somministrati la cui shelf-life risulti scaduta;
- concessione in comodato d’uso di chiavette o altro adeguato supporto magnetico al personale dell’ente che ne faccia richiesta dietro pagamento di un deposito cauzionale e tenuta del relativo registro.

Costituiscono prestazioni accessorie:

- trasporto, consegna, posizionamento al piano dei distributori automatici nei punti di ristoro;
- installazione dei distributori automatici con allaccio alla rete elettrica ed idrica dell’IZSVe e messa in funzione;
- pulizia e igiene dei distributori automatici;
- servizio di assistenza tecnica su chiamata e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici.

2. QUANTITATIVI E FABBISOGNI GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Con l'affidamento della concessione si concede l'installazione e la gestione in esclusiva dei distributori automatici di bevande calde, fredde (fatta eccezione per le bevande alcoliche) e alimenti (prodotti preconfezionati/snack) da collocare su spazi di proprietà, nella disponibilità ed uso dell'IZSVE

Nello specifico i lotti sono così costituiti:

➤ Sede centrale:

- Ubicazione Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10;
- Personale in servizio: n. 483 dipendenti;
- N. 5 distributori automatici bevande calde;
- N. 6 distributori automatici bevande fredde e snack,
- Stima consumo annuale bevande calde n. 74.146 (battute primo semestre 2022 x 2);
- Stima consumo annuale bevande fredde: n. 19.050 (battute primo semestre 2022 x 2);

➤ Sedi territoriali di Verona e Vicenza:

- Ubicazione Verona, Via Bovolino n. 1/c, località Buttapietra;
- Personale in servizio: n. 29 dipendenti;
- N. 1 distributore automatico bevande calde;
- N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack,
- Stima consumo annuale bevande calde n. 2.948 (battute primo semestre 2022 x 2);
- Stima consumo annuale bevande fredde: n. 2.410 (battute primo semestre 2022 x 2);
- Ubicazione Vicenza, Viale Fiume n. 78;
- Personale in servizio: n. 17 dipendenti;
- N. 1 distributore automatico bevande calde;
- N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack,
- Stima consumo annuale bevande calde n. 3.016 (battute primo semestre 2022 x 2);
- Stima consumo annuale bevande fredde: n. 498 (battute primo semestre 2022 x 2);

➤ Sedi territoriali di Udine e Pordenone:

- Ubicazione Cordenons (PN), Via Bassa del Cuc n. 4;
- Personale in servizio: n. 15 dipendenti;
- N. 1 distributore automatico bevande calde;
- N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack,
- Stima consumo annuale bevande calde n. 2.092 (battute primo semestre 2022 x 2);

- Stima consumo annuale bevande fredde: n. 800 (battute primo semestre 2022 x 2);
- Ubicazione Basaldella di Campoformido UD), Via della Roggia n. 100;
- Personale in servizio: n. 15 dipendenti;
- N. 1 distributore automatico bevande calde;
- N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack,
- Stima consumo annuale bevande calde n. 2.272 (battute primo semestre 2022 x 2);
- Stima consumo annuale bevande fredde: n. 590 (battute primo semestre 2022 x 2);

➤ Sede territoriale di Treviso:

- Ubicazione Treviso, vicolo Mazzini n. 4, int. 5/6;
- Personale in servizio: n. 22 dipendenti;
- N. 1 distributore automatico bevande calde;
- N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack,
- Stima consumo annuale (battute) bevande calde non disponibile in quanto attualmente non sono presenti distributori;
- Stima consumo annuale (battute) bevande fredde non disponibile in quanto attualmente non sono presenti distributori.

3. PRESENZA BAR

Si segnala che presso l'edificio Ristobar aziendale è attivo un bar interno con somministrazione di bevande e alimenti, la cui gestione è affidata all'operatore economico CirFood S.C.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME – PRODOTTI SOMMINISTRATI

➤ Bevande calde

I distributori automatici per la somministrazione di bevande calde dovranno necessariamente erogare almeno le seguenti bevande calde, con il volume indicativo di acqua ed il peso minimo di miscela/preparato di seguito indicati:

Bevande	Volume indicativo dell'acqua in centilitri	Peso della miscela/preparato in grammi
Caffè espresso	0,35/0,55	7,0/7,5
Caffè lungo	0,40/0,70	7,0/7,5
Caffè macchiato	0,35/0,55; latte da 0,25/0,35	2,5/3,5
Cappuccino	0,35/0,55; latte da 0,55/0,65	5,0/7,0

Cappuccino con cioccolata	0,85/0,95	2,5/4,5
Cioccolata	0,85/0,95	22,0/26,0
Decaffeinato	0,35/0,55	1,3/1,9
Decaffeinato macchiato	0,35/0,55; latte da 0,25/0,35	2,5/3,5
Cappuccino decaffeinato	0,35/0,55; latte da 0,55/0,65	5,0/7,0
Orzo	0,40/0,70	3,0/6,0
Orzo macchiato	0,40/0,70; latte da 0,25/0,35	2,52/3,5
Cappuccino all'orzo	0,40/0,70; latte da 0,55/0,65	5,0/7,0
Latte	0,85/0,95	8,0/9,0
The al limone	0,95/1,05	11,0/13,0
Bicchiere vuoto	/	/

E' richiesto l'utilizzo di miscela di caffè in grani certificato per il vending dal produttore.

Ferma la necessaria presenza delle tipologie di bevande calde indicate nella tabella di cui sopra **ciascun offerente si impegna ad applicare all'utenza, in caso di aggiudicazione, il prezzo unitario di € 0,45 comprensivo di IVA e di ogni ulteriore onere al consumo, a mezzo chiavetta o supporto magnetico o app o altra metodologia proposta, del caffè lungo o espresso e dell'acqua minerale naturale o gasata (bottiglietta da 0,5 litri).**

Il prezzo di tali prodotti acquistati con moneta ed il prezzo degli ulteriori prodotti non sopra indicati dovrà essere fornito dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

In ogni caso per gli ulteriori prodotti non sopra indicati, in caso di acquisto a mezzo chiavetta o supporto magnetico o app o altra metodologia proposta, dovrà essere applicato uno sconto di almeno il 25% sui prezzi di acquisto con moneta.

➤ Bevande fredde

I distributori automatici per la distribuzione di bevande fredde/snack dovranno necessariamente erogare almeno le seguenti bevande fredde:

- a) acqua minerale naturale in bottiglia PET da lt 0,50 con tappo a vite;
- b) acqua minerale addizionata di anidride carbonica in bottiglia PET da lt 0,50 con tappo a vite;
- c) succhi di frutta, gusti assortiti, senza zuccheri aggiunti in confezione da almeno 25 cl.;
- d) bevanda fredda gasata zuccherata in lattina da almeno 33 cl.;
- e) bevanda fredda gasata non zuccherata in lattina da almeno 33 cl.;
- f) bevanda fredda piatta, zuccherata (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo the verde e/o nero) in bottiglia PET da lt 0,5 con tappo a vite;
- g) bevanda fredda piatta non zuccherata (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo the verde e/o nero) in bottiglia PET da lt 0,5 con tappo a vite;

h) yogurt da bere in confezione minima da 200 gr.

Si precisa che le bevande fredde dovranno essere somministrate esclusivamente in:

- lattine;
- contenitori in tetrapack.

Non sono ammesse bevande confezionate in PET, HDPE o altra plastica monouso.

➤ **Snack dolci e salati**

I distributori automatici per la distribuzione di bevande fredde/snack dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti confezionati:

- snack a lunga conservazione quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette di cioccolato;
- prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, purea di frutta, frutta fresca (confezionata in atmosfera controllata);
- prodotti senza glutine;
- prodotti senza zucchero/ipocalorici;
- prodotti senza latte e derivati;
- prodotti da agricoltura biologica;
- snack del commercio equo solidale.

Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Il concessionario rimane l'unico responsabile della buona qualità dei prodotti e per eventuali sofisticazioni o avarie degli stessi.

Le caratteristiche richieste dovranno essere provate mediante idonea documentazione dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Sia nel caso degli snack che nel caso delle bevande fredde, i prodotti offerti in somministrazione dovranno essere di buona qualità, prodotti da ditte conosciute al pubblico che godono di buona fama nel mercato alimentare. Non saranno accettati prodotti di seconda scelta.

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro e non oltre n. 3 giorni solari antecedenti alla data di scadenza della shelf life.

Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti risultati non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l'IZSVE né aumenti di prezzo a carico dell'utenza.

Il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell'ente, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza.

E' in ogni caso vietata la vendita di generi alimentari a contenuto alcolico.

➤ **Prodotti non alimentari – Materiale di consumo per la somministrazione delle bevande calde**

L'affidatario dovrà altresì fornire, unitamente alle macchinette distributrici di bevande calde, i prodotti di genere non alimentare – tra cui in particolare bicchieri di carta o plastica riciclata (plastica hybrid) o cartoncino riciclabile e palettine in legno o in materiale biodegradabile – i quali dovranno

essere conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti nella misura idonea all'erogazione dei prodotti di cui sopra.

5. PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi di vendita dei prodotti somministrati da tutti i distributori installati devono rispettare quanto fissato all'art. 3 per le bevande calde e l'acqua minerale e sono da intendersi IVA inclusa.

I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza, e devono essere identici, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto il concessionario deve predisporre il listino ufficiale della concessione nel quale sono elencati i prodotti ammessi alla distribuzione e i relativi prezzi unitari distinti in due fasce:

- prezzi per pagamento in contanti;
- prezzi per pagamento mediante chiave, scheda, app o altra metodologia proposta.

Il concessionario deve garantire la disponibilità dei prodotti base inseriti nel listino e non è autorizzato a distribuire prodotti che non siano inseriti nel listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del listino.

Il pagamento dei prodotti dovrà poter avvenire sia a mezzo di supporto magnetico (chiavetta o scheda magnetica) che mediante l'utilizzo di moneta e banconote.

Il concessionario dovrà fornire le chiavette/supporto magnetico all'utenza a fronte della corresponsione da parte della stessa di una cauzione massima di € 5,00, la quale sarà restituita all'utenza contestualmente al reso del supporto magnetico.

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione un proprio incaricato, addetto alla consegna delle chiavette/supporti magnetici e al ritiro dei depositi cauzionali; tale incaricato dovrà recarsi con cadenza almeno bisettimanale presso la sede centrale dell'Istituto e presso le altre sedi dietro espressa richiesta entro non oltre 10 giorni solari consecutivi dalla chiamata.

Il concessionario dovrà altresì, a propria esclusiva responsabilità, tenere ed aggiornare un registro dei depositi cauzionali, da esibire dietro semplice richiesta dell'Istituto, nel quale dovranno essere riportati la data del deposito e il nominativo del dipendente depositante.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato di funzionamento, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere ed essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene nonché possedere la necessaria omologazione sanitaria prescritta dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31/05/1979 e dal Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella Legge 30/04/1962 n. 283 e s.m.i., ovvero la diversa certificazione prevista dalla normativa sanitaria vigente.

Il concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. n. 193/1997 e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

I distributori automatici installati devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere stati prodotti non prima del 2018 e perfettamente ricondizionati;
- essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi

dell'UE (es. IMQ);

- rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32, D.P.R. 26.03.1980, n. 327 “*Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*”;
- rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione degli incendi;
- essere conformi alla norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (CFC free) e non infiammabili;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e degli snack;
- essere conformi ai requisiti dettati dal Regolamento CE 852/2004 e s.m.i. e dalle successive Linee Guida adottate dalla Commissione Europea nonché dagli ulteriori eventuali requisiti previsti dal HACCP del concessionario;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- avere la bocca esterna ergonomica che consenta un facile prelievo del prodotto;
- avere la possibilità di regolazione della presenza di zucchero nelle bevande calde e di sua eliminazione;
- essere predisposti per l'accettazione di monete e banconote;
- prevedere il funzionamento con chiavetta o altro supporto magnetico ricaricabile o app;
- almeno 1 distributore in ogni punto di ristoro deve essere predisposto per il caricamento delle chiavetta/supporto magnetico con monete e banconote;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e relativo prezzo;
- essere dotati di dispositivo per l'erogazione di resto con monete da € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, € 2,00;
- i distributori di bevande calde, devono essere dotati di barra progressiva sul display con segnalazione acustica del termine dell'erogazione della bevanda;
- rispondenza dell'interfaccia utente alle attuali normative sui disabili;
- tempi di attesa brevi per l'erogazione;
- consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità (temperatura non superiore a +4° C) e contestualmente disporre il blocco della distribuzione quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti;
- riportare il numero identificativo del distributore, il nominativo del responsabile del servizio, la

ragione sociale del concessionario e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto;

7. INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese della ditta concessionaria nei luoghi indicati nelle planimetrie di cui all'Allegato 4 al disciplinare di gara.

La consegna l'installazione e la messa in esercizio di tutti i distributori automatici deve avvenire entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto di concessione, per tale intendendosi la data risultante dal protocollo di restituzione apposto sullo stesso contratto restituito sottoscritto per accettazione dal concessionario.

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori automatici sarà attestata dalle parti (concessionario ed Istituto) in apposito verbale ("*Verbale di avvio dell'esecuzione*") sottoscritto da entrambe. La data riportata dal predetto verbale farà fede ai fini della verifica dell'adempimento o meno da parte del concessionario del contratto di concessione.

Sarà onere del concessionario procedere, a proprie esclusive spese e responsabilità, al corretto allaccio dei distributori agli impianti elettrici e/o idrici presenti negli spazi adibiti all'installazione dei distributori automatici, messi a disposizione dall'Amministrazione. In particolare ciascun distributore dovrà essere dotato di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30\text{mA}$ (comunemente definito "interruttore salvavita") e di rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica.

Il concessionario dovrà apporre su ciascun distributore automatico uno o più etichette riportanti le seguenti informazioni:

- nominativo e ragione sociale del concessionario;
- codice identificativo univoco del distributore automatico;
- recapiti telefonici, fax ed e-mail del call center di assistenza, come meglio descritto nel successivo articolo dedicato.

Il concessionario al termine dell'installazione dovrà fornire all'Istituto apposito elenco di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia dei prodotti erogati nonché valore di mercato delle apparecchiature medesime; tale elenco, controfirmato dall'Istituto, sarà allegato al contratto di concessione e costituirà verbale di immissione in possesso anche ai fini dell'art. 1806 del c.c., ove applicabile.

In ogni caso il concessionario manleva l'Istituto dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni prodotti dagli utenti. Detti danni non potranno pertanto per nessuna ragione essere addebitati all'Istituto.

8. UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA

Il concessionario deve installare i distributori negli spazi designati posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti con opportuni accorgimenti, quali, a titolo esemplificativo: rivestimenti in gomma per i supporti delle macchine a protezione del pavimento, pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine a protezione delle pareti e degli intonaci.

Il concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in concessione e le attività connesse;

- b) mantenere i distributori in condizioni ottimali di decoro provvedendo alla pulizia delle superfici esterne delle macchine;
- c) eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste delle autorità competenti o del concedente;
- d) eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori compreso il ripristino degli spazi.

9. MODIFICA DOTAZIONE E SOSTITUZIONE MACCHINE

La dotazione del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del contratto.

Il concedente può richiedere di modificare la dotazione iniziale, nel corso del contratto per spostamento, trasferimento, attivazione di nuove sedi, modifiche strutturali degli edifici.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione contrattuale, dovessero essere individuati spazi diversi dove ubicare i distributori o dovesse essere chiesta l'installazione di ulteriori distributori il concessionario si impegna a spostarli o installarli nei siti indicati entro il termine massimo di n. 60 giorni.

10. ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISTRIBUTORI E CALL CENTER

A partire dalla data di installazione e messa in esercizio delle apparecchiature e per tutta la durata del contratto di concessione, il concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.

Gli interventi di assistenza tecnica straordinaria devono garantire il ripristino del funzionamento degli stessi entro il termine massimo di:

- 24 ore dalla segnalazione del guasto da parte dell'Istituto nelle ipotesi in cui i distributori non siano perfettamente funzionanti comprese le fattispecie di mancata erogazione del resto, impossibilità di utilizzare il dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico;
- entro il termine massimo di n. 3 giorni lavorativi in tutte le ipotesi in cui le riparazioni non possano essere eseguite in loco previa sostituzione del distributore con altro dotato di caratteristiche analoghe o superiori.

Ogni onere e spesa relativi al servizio di assistenza e manutenzione dei distributori è a esclusivo carico del concessionario.

11. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI

Il concessionario dovrà garantire l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione ogni 15 giorni, volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori, dei cavi di allaccio con la rete idrica e dei tubi interni di passaggio delle miscele e dei liquidi e dei contenitori interni di miscio dei preparati.

L'Istituto si riserva il diritto di verificare l'adempimento da parte del concessionario a tale obbligazione accessoria, in qualsiasi momento, nel corso dell'esecuzione del contratto mediante richiesta di adeguata documentazione a comprova degli interventi di pulizia e igiene effettuati.

L'eventuale inadempimento o ritardo nell'adempimento di tale prestazione rileverà ai fini dell'applicazione delle penali e della clausola risolutiva espressa.

12. CARICAMENTO, SOSTITUZIONE E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI SOMMINISTRATI

A partire dalla data di avvio della concessione come attestata dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il concessionario dovrà rendere disponibili tutti i prodotti proposti in sede di offerta, garantendo il rifornimento costante ed il caricamento periodico dei distributori automatici. Il rifornimento dovrà avvenire mediante passaggio di un incaricato del concessionario medesimo almeno ogni 15 giorni, fermo restando che tale periodicità dovrà essere adeguata dal concessionario aumentandone la frequenza nel caso ciò si renda necessario alla luce dei consumi dell'utenza.

L'Istituto si riserva altresì il diritto di richiedere al concessionario, allorché determinati eventi determinino un particolare aumento dei consumi dell'utenza, senza alcun costo aggiuntivo, un rifornimento aggiuntivo, ulteriore rispetto a quelli contrattualmente previsti. Il concessionario dovrà evadere tale richieste entro un termine massimo di 7 giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta.

In caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o materiali accessori, il concessionario deve provvedere al rifornimento entro il giorno stesso se la chiamata viene effettuata entro le ore 12; entro le ore 8 del mattino successivo se la chiamata viene effettuata dopo le ore 12.

Il concessionario dovrà altresì garantire la tempestiva e costante sostituzione, per tutta la durata del contratto, dei prodotti somministrati presenti all'interno dei distributori, la cui shelf-life sia scaduta.

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento, le seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso;
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse.

13. DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEI DISTRIBUTORI

Entro il termine perentorio di 15 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del contratto di concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell'Istituto, salvo diverso accordo tra le parti il concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere per l'Istituto. Superato tale termine massimo per il ritiro delle macchine, l'Istituto avrà il diritto di restituire le apparecchiature presso la sede legale del concessionario; i costi eventualmente sostenuti dall'Istituto per tale operazione saranno addebitati al concessionario a mezzo emissione di apposita nota di debito da parte dell'Ente.

Per tutte le disinstallazioni, sia quelle conclusive del contratto sia quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto, il concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- c) ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al punto c) il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

Se necessario il pavimento e le pareti devono essere riportati dal concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza.

Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino sono a carico del concessionario (a titolo esemplificativo):

- la rimozione di eventuali viti, stop e canaline utilizzati per l'installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio degli stessi,
- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento) dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il concessionario è tenuto inoltre al risarcimento per gli eventuali danni ai locali causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori o nel corso delle attività connesse con il servizio.

14. CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto il canone di concessione quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio in oggetto;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico necessario per il funzionamento dei distributori;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Al termine di ogni anno solare verrà richiesto il dato relativo al fatturato comunicato all'Agenzia delle Entrate sul quale verrà calcolata l'entità del contributo da versare all'Istituto: tale importo verrà determinato in base alla percentuale sul fatturato offerta in sede di gara fermo restando il minimo di € 10.000,00 annui IVA esclusa.

Per il primo e ultimo anno di concessione l'entità del contributo verrà determinata in proporzione al lasso temporale di espletamento del servizio.

Il pagamento del canone dovrà avvenire con periodicità annuale con rimessa diretta vista fattura – emessa da parte dell'Istituto – e mediante il sistema PagoPA.

15. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E HACCP

Il concessionario dovrà mettere a disposizione tutto il personale necessario allo svolgimento delle attività contrattuali, sarà responsabile della disciplina del proprio personale, della corretta esecuzione

del servizio e di ogni altra attività connessa all'esecuzione dello stesso, rispondendo direttamente dell'operato di tutti i propri collaboratori.

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire tutta la necessaria formazione ed aggiornamento al proprio personale, nonché l'aggiornamento riguardante l'HACCP.

Copia dell'HACCP dovrà essere consegnata all'Istituto anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale e copia degli aggiornamenti eventualmente intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto dovrà essere consegnata tempestivamente dal concessionario alla stazione appaltante.

Il personale del concessionario nello svolgimento delle attività contrattuali dovrà essere facilmente riconoscibile indossando una divisa, un abbigliamento identificativo o un tesserino di riconoscimento, nonché laddove necessari, gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza.

Il concessionario è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali per la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori maggiormente rappresentative;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.

Il concedente è esplicitamente sollevato da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal concessionario allo svolgimento delle attività previste dalla concessione per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

Il concedente si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso del contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

16. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

È a carico del concessionario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del servizio comprese le autorizzazioni sanitarie. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle stesse saranno a carico dell'aggiudicatario.

17. ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

Il concessionario dovrà a tal fine attivare apposito servizio di call center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante l'indicazione in sede di stipula di almeno una linea telefonica, un numero di telefax ed un indirizzo di posta elettronica.

Il call center dovrà essere attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00, tutti i giorni lavorativi, esclusi quindi

sabato, domenica e festività nazionali e locali.

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore e deve avere la funzionalità di numero verde utilizzabile sia da telefono fisso che da cellulare per:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione di prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

18. OBBLIGHI GENERALI PER IL CONCEDENTE

Il concedente ha l'obbligo di:

- mettere a disposizione del concessionario gli spazi individuati per la collocazione e l'installazione dei distributori;
- fornire l'energia elettrica e l'alimentazione idrica e, ove possibile, l'eventuale allacciamento allo scarico, pulizia delle aree di servizio, raccolta differenziata dei rifiuti;
- consentire la realizzazione e/o l'adeguamento di impianti ed allacci per l'alimentazione elettrica e idrica;
- garantire al personale addetto del concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per l'attività di concessione.

19. OBBLIGHI GENERALI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esercizio di attività previste dalla concessione, nonché le disposizioni generali del concedente che regolano le attività dell'ente.

Il concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di leggi e regolamenti specifici, per la gestione del servizio e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze ecc.

Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.

Il concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, da produrre alla stipula del contratto.

Il concedente in qualsiasi momento di vigenza del contratto può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni, abilitazioni e al manuale HACCP.

La mancanza delle suddette autorizzazioni, abilitazioni e del manuale HACCP o la mancata produzione della relativa documentazione comporta la revoca della concessione.

Il concessionario è altresì obbligato a:

- comunicare all'inizio della concessione i riferimenti utilizzabili dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per le attività di coordinamento e di verifica;
- far osservare al proprio personale addetto le norme che disciplinano le attività della concessione;
- programmare durante eventuali periodi di sospensione delle attività del concedente lo svuotamento dei distributori;
- il trasporto, l'installazione, l'allacciamento alla rete idrica, l'allacciamento allo scarico e la messa in funzione di distributori negli spazi dedicati all'inizio del servizio o durante l'esecuzione del contratto per adeguamenti o miglioramenti ritenuti necessari;
- la gestione, il rifornimento, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori per tutta la durata del contratto; la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori al termine del

servizio o nel corso del contratto, se richiesto dal concedente, nelle condizioni preesistenti la concessione.

E' fatto divieto al concessionario:

- installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea alla concessione;
- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti dalla concessione.



**PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E
FREDDE E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L’IZSVe**

Gara n.

CIG:

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DI MASSIMA

SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. Il contesto socio-economico	2
3. Caratteristiche ed oggetto della Concessione	2
4. Analisi dei costi del servizio e parametri utilizzati per la definizione del conto economico.....	3
5. Descrizione degli investimenti	3
6. Piano economico-finanziario di massima	4

1. Introduzione

L'IZS Ve intende indire una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione di bevande e prodotti alimentari presso le seguenti sedi:

- Sede centrale di Legnaro (PD);
- Sezioni territoriali di Verona e Vicenza;
- Sezioni territoriali di Pordenone e Udine;
- Sezione territoriale di Treviso.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

È rimessa al concessionario l'onere di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

2. Il contesto socio-economico

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso le seguenti sedi:

- Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10 - personale in servizio: n. 483 dipendenti (si evidenzia, inoltre, che è attivo un bar interno con somministrazione di bevande e alimenti);
- Sezioni territoriali di Verona e Vicenza – personale in servizio n. 29 dipendenti per Verona e n. 17 dipendenti per Vicenza;
- Sezioni territoriali di Pordenone e Udine – personale in servizio n. 15 dipendenti per Pordenone e n. 15 dipendenti per Udine;
- Sezione territoriale di Treviso – personale in servizio n. 22 dipendenti.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

3. Caratteristiche ed oggetto della Concessione

La Concessione ha per oggetto il servizio di erogazione di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici.

Il numero e la tipologia dei distributori, come di seguito riportato, è rapportato alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente PEF, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione che saranno comunque concordate dal DEC con il Concessionario.

- Sede centrale di Legnaro (PD): n. 5 distributori automatici bevande calde e n. 6 distributori automatici bevande fredde e snack;
- Sezioni territoriali di Verona e Vicenza: n. 2 distributori automatici bevande calde e n. 2 distributori automatici bevande fredde e snack (totale n. 4 distributori),
- Sezioni territoriali di Pordenone e Udine: n. 2 distributori automatici bevande calde e n. 2 distributori automatici bevande fredde e snack (totale n. 4 distributori),
- Sezione territoriale di Verona: n. 1 distributore automatico bevande calde e n. 1 distributore automatico bevande fredde e snack.

4. Analisi dei costi del servizio e parametri utilizzati per la definizione del conto economico

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento, l'Amministrazione ha ipotizzato quanto segue:

- **LEGNARO:**

- **Utilizzatori giornalieri dei distributori: 340** persone (riduzione di circa il **30%** sul potenziale massimo di 483 in ragione del bar interno).

- **N.ro prodotti venduti (nn/anno/distributori):** è stato stimato un valore pari a **n. 97.900 erogazioni** all'anno per tutti i distributori, determinato sulla base di **1,2 erogazioni procapite giornaliera** (n.ro utilizzatori x n.ro erogazioni procapite/gg x gg lavorativi annui). Il numero di giorni lavorati/anno è considerato pari a **240**.

- **Costo medio di un prodotto erogato:** è stato determinato - anche sulla base dei potenziali volumi di vendita - un ipotetico prezzo *unitario di un singolo prodotto (valore medio)*, risultato pari ad **€ 0,48** esclusa I.v.a.

- **VERONA E VICENZA**

- **Utilizzatori giornalieri dei distributori: 46** persone.

- **N.ro prodotti venduti (nn/anno/distributori):** è stato stimato un valore pari a **n. 11.040 erogazioni** all'anno per tutti i distributori, determinato sulla base di **1 erogazione procapite giornaliera** (n.ro utilizzatori x n.ro erogazioni procapite/gg x gg lavorativi annui). Il numero di giorni lavorati/anno è considerato pari a **240**.

- **Costo medio di un prodotto erogato:** è stato determinato - anche sulla base dei potenziali volumi di vendita - un ipotetico prezzo *unitario di un singolo prodotto (valore medio)*, risultato pari ad **€ 0,48** esclusa I.v.a.

- **UDINE E PORDENONE**

- **Utilizzatori giornalieri dei distributori: 30** persone.

- **N.ro prodotti venduti (nn/anno/distributori):** è stato stimato un valore pari a **n. 7.200 erogazioni** all'anno per tutti i distributori, determinato sulla base di **1 erogazione procapite giornaliera** (n.ro utilizzatori x n.ro erogazioni procapite/gg x gg lavorativi annui). Il numero di giorni lavorati/anno è considerato pari a **240**.

- **Costo medio di un prodotto erogato:** è stato determinato - anche sulla base dei potenziali volumi di vendita - un ipotetico prezzo *unitario di un singolo prodotto (valore medio)*, risultato pari ad **€ 0,48** esclusa I.v.a.

- **TREVISO**

- **Utilizzatori giornalieri dei distributori: 22** persone.

- **N.ro prodotti venduti (nn/anno/distributori):** è stato stimato un valore pari a **n. 5.280 erogazioni** all'anno per tutti i distributori, determinato sulla base di **1 erogazione procapite giornaliera** (n.ro utilizzatori x n.ro erogazioni procapite/gg x gg lavorativi annui). Il numero di giorni lavorati/anno è considerato pari a **240**.

- **Stima ricavi:** in base ai dati sopra indicati si stimano i seguenti ricavi annui:

LEGNARO	VI – VR	UD – PN	TV	TOTALE ANNUO	TOTALE QUINQUENNIO
47.000	5.300	3.400	2.500	58.200	291.000

- **Canone:** il canone annuo minimo previsto a carico del Concessionario è determinato in **€ 10.000,00 IVA esclusa**.
- **Costo del lavoro dipendente:** è stata stimata un'incidenza del costo del lavoro di **€ 10.312,85/anno**, calcolata mediante la seguente stima:
 - mezzora (1/2 ora) il tempo impiegato dal personale addetto per ciascun intervento di rifornimento/manutenzione/pulizia per singolo distributore automatico;
 - 2 (due) il numero di interventi di rifornimento/manutenzione alla settimana per ogni distributore automatico;
 - costo orario di un'unità di personale Livello V CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio, addetto al rifornimento/manutenzione dei distributori automatici di **€ 15,74**.
Pertanto, il costo annuo del personale addetto al rifornimento/manutenzione per distributore automatico risulta dal seguente calcolo:
 - N. ore impiegate per rifornimento/manutenzione/pulizia per distributore 0,3 h
 - N. interventi rifornimento/manutenzione/pulizia annui per distributore 2 intervento/settimana * 52 settimane (escluso sab – dom – festività) 104 interventi
 - Costo orario 1 unità di personale addetto Costo lavoro dipendente 15,74 €/h
 - Costo annuo personale addetto per distributore 0,3 h * 104 interventi * 15,74 €/h € 491,09
 - Costo annuo personale addetto per 21 distributori € 204,62 * 21 **€ 10.312,85**
- **Materie prime:** il costo è stato stimato pari al 40% del valore della produzione.
- **Trasporto materie prime:** il costo è stato stimato pari al 3,5% del costo delle materie prime.
- **Spese generali:** il costo è stato stimato pari al 7% del valore della produzione.
- **Ammortamenti:** vedi articolo successivo.

5. Descrizione degli investimenti

Considerato che il capitolato non prevede obbligo di distributori nuovi ma di macchine prodotte dal 2018 in poi gli stessi si considerano già ammortizzati.

6. Piano economico-finanziario di massima

Ai fini dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della concessione del servizio in questione, ricomprensivo del flusso stimato dei corrispettivi pagati dagli utenti per l'acquisto dei prodotti erogati dai distributori automatici, ammonta a **€ 291.410,00 (58.282 annui per la durata quinquennale)** esclusa I.v.a. per l'intera durata quinquennale della Concessione.

Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione per la valorizzazione delle singole componenti del conto economico previsionale dell'iniziativa sono di seguito esplicitate.

In particolare, sono stati stimati i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio.

CONTO ECONOMICO ANNUALE					
	LEGNARO	VI – VR	UD – PN	TV	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi	46.992	5.299	3.456	2.534	58.282
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime (40% valore					23.313

produzione)					
Trasporto materie prime (3,5% materie prime)					816
Spese generali (7% valore produzione)					6.888
Canone concessione					10.000
Costo personale					10.313
Ammortamento					-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE					51.330
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE					6.952
UTILE ANNUO AL NETTO DELLE IMPOSTE %					13,54%
IMPOSTE: IRES (24%) e IRAP (3,9%)					1.940
UTILE ESERCIZIO €					5.012
UTILE ESERCIZIO %					9,76%

La stima suddetta è puramente indicativa e dipende da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio.

Essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.



DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE E FREDDI E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
PER L'IZSve**

Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF

PREMESSE

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
1.2	DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3	IDENTIFICAZIONE.....	5
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1	Documenti di gara.....	6
2.2	Chiarimenti.....	6
2.3	Comunicazioni.....	6
3	OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO.....	7
3.1	Durata.....	7
3.2	Opzioni e rinnovi.....	7
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5.	REQUISITI GENERALI.....	9
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
6.1	Requisiti di idoneità.....	9
6.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
8	SUBAPPALTO.....	12
9	SOPRALLUOGO.....	14
10	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
11	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
11.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA.....	15
12	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
13	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
14.1	Domanda di partecipazione ED EVENTUALE PROCURA.....	19
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	21
14.3	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità' aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.....	22
14	OFFERTA TECNICA.....	23
15	OFFERTA ECONOMICA.....	24
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	26
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	26
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	28
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	28
17	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
19	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
20	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	31
23.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	33
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	33
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34

PREMESSE

Con delibera a contrarre n. del, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari, conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nel capitolato tecnico.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) di proprietà di ARIA SPA, l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato "SinTel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "SinTel"), accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento della concessione è costituito dalle seguenti sedi:

- sede centrale di Legnaro (PD);
- sezioni territoriale di Vicenza e Verona;
- sezioni territoriale di Pordenone e Udine;
- sezione territoriale di Treviso

CIG: 95581334DF

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, dr. Stefano Affolati.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*", allegato al presente Disciplinare quale parte integrante e sostanziale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.izsvenezie.it> – nel percorso Amministrazione/Bandi e gare d'appalto/Forniture di beni e servizi/gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando un'email al seguente indirizzo

supportoacquistipa@ariaspa.it oppure contattando il call center al numero verde 800 116 738, come indicato nel documento “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel*”.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 1 – Domanda di partecipazione, Allegato 2 – Dichiarazioni integrative, Allegato 3 – Modello Offerta Tecnica – Proposta di espletamento del servizio, Allegato 4 - Modello offerta economica, Allegato 5 - “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel*”);
- 3) Capitolato tecnico;
- 4) Piano Economico Finanziario;
- 5) Patto d’Integrità adottato dall’IZSVE in applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione n. 72 dell’11 Settembre 2013 dell’ANAC;
- 6) Capitolato generale d’oneri dell’IZSVE;
- 7) DUVRI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante <http://www.izsvenezie.it> - nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all’interno della sezione dedicata alla presente gara, e sulla Piattaforma telematica SinTel.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore xxxxx del xx.xx.xxxx in via telematica attraverso la funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma SinTel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il xx.xx.xxxx mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SinTel e sul sito istituzionale <http://www.izsvenezie.it> - nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all’interno della sezione dedicata alla presente gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*Comunicazioni della procedura*”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

La concessione è costituita da un unico lotto poiché un'eventuale suddivisione in lotti funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto del contratto.

L'importo complessivo minimo quinquennale è pari a € 291.410,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicato nel DUVRI è pari a € 0,00. E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, proporre l'integrazione del DUVRI e quantificarne l'importo.

3.1 DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale il contratto può essere modificato ai fini di una eventuale revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi contrattuali, senza una nuova procedura di affidamento, previo espletamento di specifica istruttoria e sulla base di adeguate motivazioni nonché di idonea documentazione a supporto. Per le modalità di richiesta ed eventuale concessione della revisione si rinvia a quanto specificato in materia nel Capitolato Generale d'Oneri della Stazione Appaltante.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 2 anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato della concessione è pari ad € 407.974,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità di cui al punto 2.1 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano l'esperienza necessaria per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità, anche in ossequio al principio di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, viene richiesto il seguente ulteriore requisito:

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi.**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando della presente gara almeno un contratto di concessione di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, in strutture pubbliche e/o private, con un numero minimo di almeno 10 distributori, installati in uso.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato;
- contratti stipulati con privati.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, deve essere posseduto:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui ai punti 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8 SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.828,20. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria dell'Ente, Intesa San Paolo S.p.A., Corso Garibaldi n. 22-26, Padova, IBAN IT51 R030 6912 1171 0000 0046 011, o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 dicembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per n. 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori n. 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte

delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorzata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorzata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta, la domanda di partecipazione (*Allegato 1*), il DGUE e l'Allegato 2 devono essere sottoscritti dal concorrente con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore ... del giorno ...** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di per singolo file indicata nell' *Allegato 5 - "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel"*. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati nel medesimo Allegato 5.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni [*Domanda di partecipazione – Dichiarazioni integrative – Offerta tecnica – Offerta economica*] sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SinTel e all'indirizzo internet <http://www.izsvenzie.it>, nel percorso *Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per n. 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 nell' *Allegato 5 - "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel"* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet **www.ariaspa.it**, accedendo alla piattaforma “SinTel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.ariaspa.it).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da SinTel.

La fase *i)* da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**, della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta");
- b) la **Documentazione tecnica**, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta");
- c) l'**Offerta economica**, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta").

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

SinTel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "*Firma digitale dell'offerta*" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "*Documento d'offerta*" generato da SinTel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "*Riepilogo ed invio dell'offerta*" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella

sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a SinTel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell'offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante SinTel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'IZSVE ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. L'IZSVE non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a SinTel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'Impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell' *Allegato 5 - "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel"* al presente Disciplinare.

Si precisa che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo SinTel, i documenti ulteriori dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell' *Allegato 5 - "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel"* del presente Disciplinare.

Per quanto ivi non indicato si rimanda all' *Allegato 5 - "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel"* al presente Disciplinare.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa l'operatore economico inserisce a Sistema la seguente documentazione (i documenti vanno allegati a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa non firmata digitalmente in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati - si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" pari a 100 MB non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.):

- 1) domanda di partecipazione (*Allegato 1*) ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrativa (*Allegato 2*);
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 9;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 11;
- 6) PASSoe;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 9) copia del Patto d'Integrità dell'IZSve, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; si precisa che l'omissione integrale dello stesso ovvero l'allegazione di un documento irregolare o incompleto costituisce irregolarità essenziale;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 "Domanda di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nella dichiarazione integrativa (“Allegato 2”) il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, previsti dal DPR 62/2013 (“*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici?*”) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR, visionabile all'indirizzo: <http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di Integrità adottato dall'IZSVE in applicazione dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2021, n. 190 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Deliberazione n. 72 dell'11 Settembre 2013 dell'ANAC allegato alla documentazione di gara e accessibile al seguente link <https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/ptpct.xml>. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni (DGUE e Allegato 2) sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni (DGUE e Allegato 2) sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile collegandosi al link: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/.

15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, inserisce a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione Tecnica 2", "Documentazione Tecnica 3", etc.:

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) apposito documento redatto preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, denominato "*Modello Offerta Tecnica – Proposta di espletamento del servizio*", recante:

- a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla *lex specialis* di gara a pena di inammissibilità alla procedura;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al modello, marca, anno di produzione e caratteristiche dei distributori che verranno utilizzati;
- c) elenco e caratteristiche dei prodotti somministrati;
- d) percentuale di sconto offerta per gli acquisti a chiave fermo restando la percentuale minima indicata nel Capitolato Tecnico;
- e) le modalità di espletamento del servizio;
- f) eventuali migliorie proposte.

Non è richiesta la firma digitale della documentazione costituente l'offerta tecnica salvo eventuali singoli documenti per i quali venga esplicitamente richiesta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la verifica di idoneità tecnica dei beni proposti - per tale intendendosi il possesso da parte degli stessi delle specifiche tecniche indispensabili richieste per l'accesso alla procedura, rilevata motivatamente dalla Stazione Appaltante - comporterà l'esclusione dalla gara.

La Stazione Appaltante, nel corso dell'esame delle offerte tecniche potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate ed effettuare ogni verifica necessaria per appurare la veridicità e correttezza dei certificati, dei test e dei documenti tecnici prodotti, anche mediante interessamento dell'Ente certificatore.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente opera a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, per ciascun lotto al quale partecipa secondo le modalità di seguito descritte. Il concorrente compila ed allega negli appositi campi predisposti nel sistema ("Documentazione Economica 1", "Documentazione Economica 2", etc.), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Economica 1" non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione Economica 2", "Documentazione Economica 3", etc.).

In particolare viene richiesto di caricare una OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA secondo l'**Allegato 4 - Modello Offerta Economica** al presente Disciplinare (da caricare sia in formato

editabile, sia in formato pdf), firmata digitalmente nella versione .pdf, che costituisce parte integrante dell'offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare a Sistema, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. nell'apposito campo "Offerta economica", la percentuale offerta sul fatturato, nonché gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, con due cifre decimali (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali) e con modalità solo in cifre;
- b. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008 che, allo stato attuale sono pari a zero.

Firma digitale dell'offerta - Step 4

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nelle richiamate nell' *Allegato 5 - "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel"*;
3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l'offerta economica ed il documento in pdf generato dal sistema devono essere sottoscritte con le modalità della sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al relativo paragrafo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere inviata idonea procura, in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Riepilogo ed invio dell'offerta – Step 5

Solo a seguito dell'upload dell'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell'amministrazione.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Proposta di espletamento del servizio	50	
2	Percentuale di sconto offerta per gli acquisti a chiavetta (fermo restando il minimo previsto nel capitolato tecnico)		20
Totale		70	

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Al criterio di valutazione n. 1 cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- la Commissione Giudicatrice, in caso di unanimità di giudizio, in ossequio ai principi di proporzionalità e di buon andamento dell'azione amministrativa ed al fine di garantire, quindi, l'efficacia, l'efficienza, l'adeguatezza, la speditezza e l'economicità della medesima, attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1;
- in caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato, invece, il giudizio individuale attribuito dai singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti.

I giudizi verranno espressi secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	COEFFICIENTE
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Adeguate	Proposta adeguata e dettagliata, rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

La valutazione del criterio discrezionale verrà effettuata dando, altresì, particolare rilievo alla completezza della trattazione ed alla chiarezza espositiva e documentale.

Al criterio di valutazione n. 2 cui è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$C_i = (P_i - 25) / (P_{max} - 25)$ dove:

C_i = coefficiente concorrente i -esimo

P_i = percentuale di sconto per gli acquisti a chiavetta offerta dal concorrente i -esimo (con massimo due cifre decimali)

P_{max} = percentuale di sconto per gli acquisti a chiavetta massima offerta (con massimo due cifre decimali)

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = P_i / P_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

P_i = percentuale sul fatturato offerta del concorrente i -esimo;

P_{max} = percentuale sul fatturato offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} P_x$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione x per il concorrente i -esimo,

P_x = punteggio criterio x

X = 1, 2, ..., n (indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione)

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n . 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno ..., alle ore

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate

tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Per mere ragioni di praticità i componenti della commissione accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni, alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un suo delegato. In considerazione della natura delle attività di scarico della doc tecnica, non implicante valutazioni di carattere discrezionale, è facoltà della Commissione delegare il RUP all'espletamento delle operazioni.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla parte economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli

estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice o di una struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini dell'anomalia si considererà il punteggio tecnico prima della riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida pervenuta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti avvalendosi della piattaforma telematica Net4market, in capo agli aggiudicatari.

Gli operatori economici aggiudicatari **entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento tramite l'area "Comunicazioni procedura" di Sintel dell'esito del procedimento di valutazione delle offerte**, dovranno iscriversi al portale di Net4market o aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l'iscrizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di modifiche degli organi societari, cambio sede legale, modifiche dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ecc...) secondo le istruzioni contenute nel portale.

In caso di partecipazione in forma associata dovranno iscriversi alla piattaforma Net4market dovranno iscriversi tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento/consorzio/GEIE/etc. aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice nonché ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante bollo virtuale) di una marca da bollo da € 16,00 o, in alternativa, scansione della marca da bollo invalidata oppure delle ricevute di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.).

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate nel capitolato d'oneri generale di questo Istituto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante il sistema PagoPA. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00 IVA esclusa. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi a mezzo pec.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Modello Domanda di ammissione

Al Direttore Generale
 IZSVe
 Viale dell'Università, n. 10
 35020 Legnaro (PD)

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
 DI RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE
 E FREDDI E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L'IZSVe**

Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all'originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di..... al n..... REA, C.F. Impresa....., P. IVA, Fax, PEC....., Iscrizione Inps..... Iscrizione Inail..... Dimensione aziendale..... Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di regolarità fiscale..... CCNL applicato e relativo codice alfanumerico unico referente per la gara (Nome e cognome)....., Tel/Cell.....e-mail.....

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura di gara sopra indicata, nelle forme di seguito indicate (barrare la/e parte/i di interesse):

- come imprenditore individuale, anche artigiano, ovvero società, anche cooperativa, di cui all'art. art. 45, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016);
- come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, e del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1557/1947 e s.m.i., ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016

e di concorrere

- in nome e per conto proprio

Modello Domanda di ammissione

- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):
 - capofila.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
 - consorziata.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
 - consorziata.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
- come consorzio tra imprese artigiane, previsto dalla L. 443/1985, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
 - e di concorrere
 - in nome e per conto proprio
 - per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):
 - capofila.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
 - consorziata.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
 - consorziata.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
- come consorzio stabile, anche in forma di società consortile ex art. 2615-ter c.c., ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016
 - e di concorrere
 - in nome e per conto proprio
 - per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):
 - capofila.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
 - consorziata.....
 - che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....
 - consorziata.....

Modello Domanda di ammissione

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

- come raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016
 - costituito
 - costituendo

tra gli operatori economici (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- come aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016
 - dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e con soggettività giuridica
 - dotata di organo comune con poteri di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
 - dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,

e di concorrere per i seguenti operatori economici esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

Modello Domanda di ammissione

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- o come soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016

e di concorrere per i seguenti operatori economici esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

[Eventuale in caso di suddivisione della gara in lotti]

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura di gara sopra indicata per il/i lotto/i

DICHIARA INOLTRE CHE

Modello Domanda di ammissione

ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo (marca da bollo di € 16.00) in una delle seguenti modalità (art. 14.1 del Disciplinare di gara):

- o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega alla presente domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

- o mediante acquisto della marca da bollo da euro 16,00 il cui numero seriale è il seguente

_____.

A comprova del pagamento, il concorrente allega alla presente domanda di partecipazione copia del contrassegno in formato.pdf.

N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'articolo dedicato del Disciplinare.

Modello Dichiarazioni integrative

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L'IZSVe****Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF**

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(*se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all'originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura*) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di..... al n..... REA, C.F. Impresa....., P. IVA, Fax, PEC....., CCNL applicato e relativo codice alfanumerico unico

ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' INCORRERE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000,

DICHIARA

- 1) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC indicato in sede di Registrazione alla piattaforma Sintel oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di Registrazione alla piattaforma Sintel ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 3) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (*titolare o direttore tecnico se impresa individuale; socio o direttore tecnico se società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di*

maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), sono:

.....
.....
.....

- 4) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 5) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad aggiornare, qualora necessario, le informazioni e i documenti già acquisiti per l'iscrizione alla piattaforma Net4market secondo le istruzioni contenute nel portale entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento, tramite pec, del verbale di esito di gara;
- 6) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, previsti dal DPR 62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici") ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR, come specificati nel Codice di comportamento della stazione appaltante visionabili all'indirizzo: <http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>, di aver letto e compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 9) **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10) **(per gli operatori economici tenuti all'iscrizione a tali registri)** di risultare regolarmente iscritto ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) con i seguenti riferimenti: _____;

11) (barrare una delle due ipotesi)

di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata per la partecipazione alla gara

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare (in tutto o in parte) copia di tale documentazione e delle spiegazioni

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **In caso di non autorizzazione all'accesso agli atti l'operatore economico allega, all'interno della documentazione tecnica, una copia firmata della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, argomentando con separata dichiarazione in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;**

- 12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), attuato nell'ambito della normativa nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato;
- 13) **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 14) che i distributori offerti sono conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico;
- 15) che i prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico;
- 16) che, in casi di aggiudicazione, verranno rispettati i tempi di intervento e di risoluzione in caso di disservizi indicati nel Capitolato Tecnico.

N.B. 1 - Il presente documento va firmato digitalmente.

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui al relativo articolo dedicato del Disciplinare.

OFFERTA TECNICA**PROPOSTA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO****RELATIVA ALLA GARA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L'IZSVe****Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF**

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all'originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n.....

DICHIARA,

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' INCORRERE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

- a) che i beni/servizi offerti presentano le caratteristiche tecniche minime richieste dalla *lex specialis* di gara a pena di inammissibilità alla procedura;
- b) che i distributori che verranno utilizzati sono stati prodotti nell'anno, (*indicare anche Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto*), (*elencare caratteristiche comprensive della classe energetica*);
- c) che i prodotti somministrati saranno i seguenti (*indicare le principali tipologie di marche e relative caratteristiche per bevande calde, acqua e snacks*):

.....

MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO

Data pubblicazione: **12 Settembre 2020**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	OBBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2.	VERSIONI	3
2.	SINTEL	3
3.	GUIDE E MANUALI.....	5
4.	DOTAZIONE INFORMATICA	6
5.	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	6
6.	REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.	7
6.1.	REGISTRAZIONE A SINTEL.....	8
6.2.	DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DELLA REGISTRAZIONE	8
6.3.	REGISTRAZIONE A SINTEL PER LIBERI PROFESSIONISTI	9
6.4.	REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA	9
6.5.	REGISTRAZIONE A SINTEL PER GLI OPERATORI ECONOMICI STRANIERI	9
7.	FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	10
7.1.	FIRMA DIGITALE	10
7.2.	MARCATURA TEMPORALE.....	11
8.	COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA	11
9.	PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	12
9.1.	DOCUMENTO D'OFFERTA	13
9.2.	DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)	13
9.3.	HASH	14
10.	CONTATTI.....	15

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Al fine di inviare un'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di:

- leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l'operatività in Sintel;
- eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, la qualificazione e l'invio dell'offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura in Sintel);

1.2. Versioni

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.40.2.7

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.8.03.

2. SINTEL

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo Codice Appalti" in virtù dell'adeguamento della piattaforma a tale nuova normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di ARIA S.p.A.);
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:

- Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;

- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”;
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Con l'utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

3. Guide e manuali

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.aria.regione.lombardia.it ([>> Home >> HELP >> Guide e manuali](#)). Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso: [Home >> Chi Siamo >> Normativa](#). Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

4. Dotazione informatica

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell'espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi di programmi per l'apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a disposizione un cellulare per poter ricevere il codice "usa e getta" da utilizzare come password temporanea.

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta.

5. Posta elettronica certificata (PEC)

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.

6. Registrazione ai servizi dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti di seguito:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA' DIGITALE "PASSWORD UNICA"» cliccare su «Entra con SPID»;
2. Selezionare l'ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare;
3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»;
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino)

La registrazione prevede 2 step:

1. Nella sezione "Autenticazione con username e password" cliccare su "Entra con ID e password" e successivamente su "Registrazione a IDPC". Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

NOTA: L'effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate e indicate dall'utenza in fase di registrazione:

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all'utenza.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN)
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

6.1. Registrazione a SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al [portale di ARIA S.p.A.](#), nell'apposita sezione "Registrazione".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di Sintel all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione

Al termine del processo di registrazione, l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati della registrazione (in formato .pdf).

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando “salva con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti nell’ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto obbligatoriamente l’inserimento della partita IVA.

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata

- a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.
- b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la forma di partecipazione.

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati

per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale). La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana).

7. Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dall'operatore economico nell'ambito della presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per l'elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

7.1. Firma digitale

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità "parallela" e in modalità "nidificata".

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma "debole").

7.2. Marcatura temporale

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici"), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell'operatore economico.

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un'unica operazione.

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo "attached": il documento originario oggetto di marcatura temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all'interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato digitalmente l'estensione *.tsd.

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi.

8. Comunicazioni della Procedura

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti

pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.

9. Predisposizione ed invio dell'offerta

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

E' possibile per l'operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l'offerta inviata dall'operatore economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso "Invia offerta" andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il "documento d'offerta" di cui al successivo paragrafo 0). È sempre possibile completare un'offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso è necessario utilizzare la funzionalità "Salva".

9.1. Documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l'invio dell'offerta in un momento successivo rispetto all'avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità "SALVA" per memorizzare i dati dell'offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità "esterna" rispetto al percorso guidato "Invia Offerta", oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno memorizzati e sarà quindi necessario procedere all'invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo "DOCUMENTO D'OFFERTA".

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (Upload)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9.3. Hash

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in Base64 e lo assegnerà in modo univoco all'ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato "Invia Offerta".



I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d'offerta generato al quarto step del percorso guidato "Invia Offerta" che dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale come descritto nel precedente paragrafo 0

Documento d'offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale firma rappresenta un'ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall'operatore economico.

10. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	<p>EMAIL:</p> <p>supportoacquistipa@ariaspa.it</p> <p>per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive</p>
	<p>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)</p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

AZIENDA COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

INDIRIZZO: Viale dell'Università, 10 – 35020 – Legnaro (PD)

TEL. 049 8084211

FAX. 049 8830046

AZIENDA APPALTATRICE:

INDIRIZZO:

TEL.

FAX.

E-mail.



Identificazione delle interferenze ipotizzate

Le possibili interferenze connesse al singolo appalto sono di seguito elencate:

- esecuzione dell'attività all'interno del luogo di lavoro (laboratori / uffici);
- esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dell'IZSVe;
- utilizzo di attrezzature / macchinari propri della ditta appaltatrice;
- presenza di traffico veicolare all'interno dell'IZSVe;
- movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice;
- produzione di polvere;
- produzione di rumore;
- utilizzo di sostanze chimiche.
- attività specifiche dell'IZSVe comportanti la presenza di un potenziale rischio chimico e biologico per gli operatori.

Ulteriori interferenze

Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Misure di sicurezza attuate

All'accesso presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è necessario seguire le seguenti disposizioni:

Identificazione

- Identificarsi presso la guardiola per la registrazione e la consegna del badge di riconoscimento ed attendere l'arrivo del referente per l'accesso agli edifici.
- Nel caso degli appaltatori, esibire il proprio cartellino identificativo in portineria e tenerlo in vista per tutta la permanenza in Istituto.

Viabilità

- All'interno del perimetro dell'IZSVe, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- E' permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate. Non è premesso parcheggiare di fronte a mezzi antincendio, uscite di sicurezza, etc.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dell'IZSVe.
- E' fatto divieto accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

Aree Interne

- L'accesso all'interno degli edifici e/o laboratori è permesso solo se accompagnati.
- Per la propria incolumità è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti.
- E' buona norma, individuare la cartellonistica delle vie di fuga.
- Le uscite d'emergenza non vanno occupate con materiali ed oggetti.
- E' proibito fumare all'interno degli edifici.

Accesso ai laboratori

- L'accesso ai laboratori è consentito SOLO al personale autorizzato dal Responsabile del laboratorio.
- Prima di accedere ai laboratori indossare gli eventuali indumenti protettivi necessari forniti dal Responsabile del Laboratorio.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dal Responsabile del Laboratorio.

Emergenza

- Al suono del sistema di allarme mantenere la calma.
- Nel caso in cui si rilevasse una situazione di emergenza avvertire immediatamente un dipendente dell'IZSVe.
- Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il "Punto di Raccolta".
- Non utilizzare gli ascensori.
- Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Servizio Prevenzione e Protezione	pg 4/7
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------

Affidamento degli spazi e delle attrezzature

Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell'impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree d'intervento oggetto di appalto viene convenuta l'eliminazione di ogni possibile interferenza mediante l'assegnazione all'impresa, in via esclusiva, degli spazi, impianti, attrezzature e strumenti interessati nello svolgimento dell'intervento.

Preventivamente all'assegnazione degli spazi il referente dell'Istituto provvederà a tutti gli adempimenti necessari affinché gli spazi e le attrezzature assegnate consentano l'attività commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, salvo quelle specifiche eventualmente oggetto dell'appalto.

Per tutto il tempo necessario il personale dell'Istituto verrà allontanato e destinato ad altre occupazioni.

- Le zone d'intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate da idonea cartellonistica.
- Le zone d'intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato.
- Le eventuali disalimentazioni dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dell'IZSVe.
- La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo svolgimento delle attività in oggetto.
- Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell'IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente della struttura interessata

Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La ditta si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza..

Dell'assegnazione e della restituzione verrà redatto documento sottoscritto dal referente dell'Istituto e del responsabile dell'Impresa utilizzando il modulo allegato.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'azienda dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'azienda dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L'azienda dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

L'azienda dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori / servizi / manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

Il presente documento è stato redatto con il parere favorevole del Servizio Prevenzione e Protezione dell'IZSVe.

.....
Firma del Responsabile della ditta
(indicare nome ditta)

.....
Firma Direttore Generale IZSVe

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

DOCUMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE OGGETTO DELL'INTERVENTO

(il presente modulo viene compilato ad ogni singolo intervento dai referenti tecnici della ditta e dal personale dell'IZSVe al fine di attestare l'avvenuta assegnazione degli spazi)

Con il presente documento si attesta che a far data dalle ore..... del giorno.....
 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie assegna in utilizzo esclusivo:

Struttura Complessa :

Strumentazione (indicare tipologia n. inv)

allo scopo di consentire all'impresa

lo svolgimento in piena autonomia gestionale e funzionale dell'attività di

 Richiesta con ordine / ticket n.

Misure di prevenzione

- Le zone d'intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate da idonea cartellonistica.
- Le zone d'intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato.
- Le eventuali disalimentazioni dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dell'IZSVe.
- La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo svolgimento delle attività in oggetto.
- Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell'IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente della struttura interessata

Ulteriori misure di prevenzione / Eventuali annotazioni

Data di restituzione dei locali all'IZSV..... Ora.....

.....
 Nome referente della ditta

.....
 Nome referente dell'IZSVe

.....
 Firma

.....
 Firma

SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA' PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI

Il sottoscritto _____ nato a _____ (PROV. _____) il
_____ residente in _____ via
_____ n. _____ in qualità di
_____ della società/ditta
_____ (di seguito per brevità "operatore economico") con sede legale in
_____ via _____ n. _____ Part. IVA
.....,

Con riferimento alla seguente procedura di affidamento di fornitura/servizio
_____ indetta con
Determinazione /Delibera n. _____ del _____

DICHIARA

di accettare il seguente Patto d'integrità approvato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "IZSve" o "Istituto") adottato con DCA n. 01 del 29/01/2019.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti e collaboratori, a vario titolo, dell'IZSve nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 esperite dall'IZSve.

Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'IZSve e l'operatore economico, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Tale documento rappresenta infatti una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti. A tal fine esso contiene l'espresso impegno, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, e in ogni caso, a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgimento della procedura di gara.

Al fine di consentire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento, il Patto di integrità costituisce, parte integrante di qualsiasi procedura di affidamento indetta dall'Istituto avente ad oggetto

- i contratti di appalto di beni e servizi, inclusi ovvero esclusi in tutto in parte dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016, e di concessione di servizi, il cui importo presunto sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria gestiti dalla SCA2 Acquisti e Logistica;
- I contratti di appalto di beni, servizi e lavori pubblici gestiti dal Servizio Tecnico il cui importo presunto sia uguale o superiore a €. 150.000,00 IVA esclusa.

Il Patto d'Integrità costituisce altresì parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati tra l'Istituto e le ditte aggiudicatrici a conclusione delle procedure sopra indicate.

L'espressa e incondizionata accettazione delle prescrizioni ivi previste è inoltre requisito fondamentale ai fini dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Albo/Elenco fornitori dell'Istituto.

Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere presentato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nei casi previsti al presente articolo.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, pertanto il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro direttore tecnico.

Nel caso di subappalto, laddove consentito, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale direttore tecnico.

Le clausole del presente Patto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento; nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Il Patto è ritenuto valido e produce i suoi effetti nel caso l'operatore partecipi nell'arco di un biennio, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad altre procedure, rientranti tra quelle indicate nei paragrafi che precedono, attivate dall'IZSve. Con la sua sottoscrizione l'operatore si impegna quindi ad assumere gli stessi obblighi anche nelle successive procedure.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico, con l'accettazione del presente documento:

- 2.1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- 2.1.2 dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'IZSve;
- 2.1.3 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- 2.1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso e di non aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 101 e seg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seg. della L. 287/90 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa;
- 2.1.5 dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all'aggiudicazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza;
- 2.1.6 si impegna a segnalare all'IZSve qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi dello svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 2.1.7 si impegna a segnalare all'IZSve qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'IZSve stesso o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

- 2.1.8 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2.1.6 e 2.1.7 costituiscono reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 2.1.9 si impegna a collaborare con l'Autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere ecc.);
- 2.1.10 si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio. Il rispetto di tali clausole si individua come indicatore d'integrità e correttezza all'interno della prevenzione dell'illegalità prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto;
- 2.1.11 si impegna a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico dell'amministrazione e segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai soggetti facenti parte di collegi tecnici e commissioni di gara, ovvero che si dovesse ingenerare successivamente alla fase di aggiudicazione;
- 2.1.12 dichiara di non aver conferito incarichi a soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- 2.1.13 dichiara di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del divieto di cui al precedente punto 2.1.12, verrà disposta l'immediata esclusione dell'operatore dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- 2.1.14 dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR n. 62/2013) nonché di quelli di cui al Codice etico e di comportamento aziendale (approvato con DCA n. 12/2017) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che a qualsiasi titolo collaborano con l'IZSVe;
- 2.1.15 dichiara di essere consapevole che il personale dipendente dell'IZSVe, al quale vengono offerti regali o altri vantaggi economici personali o altre utilità non aventi carattere personale il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda la soglia del modico valore (€ 150,00), provvede a rifiutarlo e ad informare per iscritto il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- 2.1.16 si impegna al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto contenute nel capitolato di gara. Si impegna, altresì, a comunicare all'IZSVe l'assolvimento di tali obblighi ed accetta sin da ora che IZSVe ed i suoi organismi interni possano effettuare controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima, durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce espressamente che ogni ostacolo o impedimento, anche parziale, a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale; in ragione di tale adempimento, secondo quanto previsto dal contratto l'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi previste, procedere con la risoluzione del contratto medesimo;
- 2.1.17 si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'IZSVe per tutti i sub- affidamenti, anche per quelli relativi alle categorie per cui sia obbligatoria la iscrizione alle cd *white list* gestite dalle Prefetture.
- 2.2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L'operatore si impegna ad inserire la

clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto nei contratti stipulati con i subcontraenti, con la specifica che, la previsione di una tale clausola, integra le ipotesi di autorizzazione al subappalto.

Art 3 Obblighi dell'IZSve

L'IZSve conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'istituto si obbliga inoltre ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto nelle ipotesi di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 62/2013 e del Codice etico e di comportamento dell'IZSve o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

Art.4 Violazione del Patto di integrità

La violazione del presente Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal Responsabile Unico del Procedimento della specifica gara, nel corso del quale viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Nel caso di violazione grave o reiterata di uno degli impegni assunti con il presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in qualità di concorrente alla procedura, sia di aggiudicatario della medesima, saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria versata ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale, nel rispetto di quanto disciplinato all'interno dell'art. II.15 del Capitolato generale d'oneri per i contratti di fornitura di beni e servizi dell'Istituto (approvato con DDG n. 9/2017 e successivamente modificato con DDG n. 359/2017);
- b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. L'IZSve può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D. Lgs n. 104/2010. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- c) la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti autorità. Le conseguenze derivanti dalla violazione del presente Patto sono inserite nel contratto stipulato con l'amministrazione.

L'IZSve terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. La violazione del presente Patto costituisce grave illecito professionale.

In caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.c, nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero l'interdizione dall'esercizio delle attività, dovrà esserne data immediata comunicazione all'IZSve, il quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.

In ogni caso, al momento dell'apertura del procedimento in sede penale nei confronti dell'operatore economico, per reati di cui al D. Lgs n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Istituto, il quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.

Art 5 Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità per appalti di servizi e forniture dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione, fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di gara.

Art. 6 Pubblicità del patto di integrità

Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione *“Amministrazione trasparente”* sottosezione *“Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”* nonché nella sezione *“Bandi e gare, sottosezione “Forniture di beni e servizi – Modulistica e regolamenti generali”*.

Art. 7 Autorità competente in caso di controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità tra IZSve e gli operatori economici sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Luogo e data

.....

Per l'operatore economico

FIRMA

.....



Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO - PD

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Approvato con Delibera del Direttore Generale n. 9 del 16/01/2017

Modificato con Delibera del Direttore Generale n. 359 del 27/07/2017

Aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 33 del 5/02/2020

INDICE

PREMESSA	4
I) SEZIONE I - DEFINIZIONI, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
I.1)DEFINIZIONI.....	4
I.2) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
II) SEZIONE II - PARTE GENERALE.....	6
II.1) DURATA DEL CONTRATTO	6
II.2) MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	6
II.3) STIPULA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE E ONERI E SPESE	7
II.4) RESPONSABILITÀ PER MANCATA STIPULA	7
II.5) FATTURAZIONE E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	7
II.6) REVISIONE DEI PREZZI.....	9
II.7) LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
II.8) ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
II.9) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
II.10) GARANZIA DEFINITIVA	9
II.11) POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
II.12) VERIFICA DI CONFORMITÀ E RELATIVO CERTIFICATO	13
II.13) INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ	14
II.14) PROCEDURA DI RECLAMO/CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO	15
II.15) PENALI	16
II.16) ESECUZIONE IN DANNO.....	17
II.17) FORZA MAGGIORE	17
II.18) SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	17
II.19) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	18
II.20) SUBAPPALTO.....	18
II.21) RECESSO	20
II.22) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	21
II.23) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	22
II.24) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. N. 62/2013) ..	24
II.25) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	25
II.26) PERSONALE DELL'APPALTATORE E RAPPORTO DI LAVORO	25

II.27) PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	26
II.28) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
II.29) PRIVACY.....	27
II.30) CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE	29
II.31) COMUNICAZIONI.....	29
II.32) DISPOSIZIONI FINALI	29
III) SEZIONE III – PARTE SPECIALE	30
III) A SEZIONE III.A) - FORNITURE DI BENI INVENTARIABILI	30
III.A) 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	30
III.A) 2 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....	30
III.A) 3 BUONI D’ORDINE.....	31
III.A) 4 TRASPORTO, CONSEGNA, TRASPORTO AL PIANO E POSIZIONAMENTO	31
III.A) 5 INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ (CD. “COLLAUDO”).....	32
III.A) 6 GARANZIA DI VENDITA E REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO	33
III) B SEZIONE III.B) - FORNITURE DEI BENI DI CONSUMO	33
III.B) 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	33
III.B) 2 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	33
III.B) 3 BUONI D’ORDINE.....	33
III.B) 4 CONSEGNA.....	34
III.B) 5 SHELF LIFE	35
III.B) 6 SCHEDE DI SICUREZZA.....	35
III.B) 7 TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA	35
III.B) 8 VERIFICA DI CONFORMITÀ E PROCEDURA DI RECLAMO.....	35
III) C SEZIONE III.C) FORNITURE DI SERVIZI	36
III.C) 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	36
III.C) 2 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	36
III.C) 3 VERIFICA DI CONFORMITÀ E PROCEDURA DI RECLAMO.....	37
III.C) 4 RISERVATEZZA.....	37
IV) SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	37
IV.1) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO	37
IV.2) ENTRATA IN VIGORE.....	38

Premessa

Le disposizioni del presente capitolato generale d'oneri disciplinano il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle parti nei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

I) SEZIONE I - DEFINIZIONI, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

I.1) Definizioni

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- a) *"Istituto"* o *"IZSve"* l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in qualità di stazione appaltante committente il servizio o la fornitura oggetto di affidamento;
- b) *"Aggiudicatario"* o *"Appaltatore"* o *"Fornitore"*, la persona fisica o giuridica ovvero l'ente, pubblico o privato, o un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs n. 240/1991, che, in qualità di aggiudicatario della relativa procedura per l'individuazione del contraente, è tenuto all'erogazione del servizio o all'esecuzione della fornitura affidata;
- c) *"Lex specialis di gara"*, l'insieme delle norme e delle prescrizioni contenute nella documentazione della specifica procedura per l'individuazione del contraente (bando di gara e relativo estratto o, in alternativa, avviso, disciplinare o lettera d'invito e relativi allegati nonché eventuali capitolato tecnico, capitolato speciale d'appalto o capitolato speciale d'oneri);
- d) *"Raggruppamento Temporaneo di Imprese"* o *"Associazione Temporanea di Imprese"*, di seguito RTI, il raggruppamento di operatori economici ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) *"Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione"*, il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.a., di seguito MePA;
- f) *"Numero CIG"*, il codice alfanumerico identificativo della procedura di gara (Codice Identificativo Gara) prima e del contratto poi di cui alla Legge n. 136/2010;
- g) *"Numero CUP"*, è il codice alfanumerico introdotto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003 *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico;
- h) Stipula RdO, procedura espletata all'interno del portale del MePA di stipula di un contratto a seguito di una procedura di richiesta d'offerta (RdO) inviata ad uno o più operatori;
- i) Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che consente all'interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
- j) Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito DEC, figura responsabile dell'esecuzione contrattuale identificata all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016;
- k) Responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, persona nominata da ogni singola stazione appaltante per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, così come definito all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

- l) Codice, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 recante “*Codice dei contratti pubblici*”;
- m) Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC, l’Autorità di cui all’articolo 19 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014;
- n) D.Lgs. n. 159/2011 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e ss.mm.ii.;
- o) Consip S.p.a., società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che svolge il ruolo di centrale di committenza nazionale;
- p) Soggetto aggregatore, una centrale di committenza iscritta nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
- q) Centrale di committenza, un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie, a livello regionale o interregionale;
- r) D.Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- s) Linee Guida ANAC, le Linee Guida adottate dall’ANAC in attuazione della delega di cui all’art. 31, comma 5, del Codice;
- t) Posta Elettronica Certificata, di seguito PEC, modalità di trasmissione telematica di comunicazioni, definita all’art. 48 del D.Lgs n. 82/2005 “*Codice dell’amministrazione digitale*”.

1.2) Oggetto e ambito di applicazione

- 1.2.1. Il presente capitolato generale d’oneri disciplina gli aspetti generali degli appalti di fornitura di beni e servizi dell’Istituto.
- 1.2.2. Le disposizioni di seguito previste si applicano alle sole forniture di beni e agli appalti di servizi la cui procedura di acquisto sia di competenza specifica della SCA 2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto.
- 1.2.3. Il presente capitolato può trovare, altresì, applicazione alle forniture di beni ed agli appalti di servizi il cui approvvigionamento sia di competenza di altra Struttura/Servizio dell’Istituto, ove espressamente richiamato dalla *lex specialis* di gara.
- 1.2.4. Ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del Codice, i capitolati, richiamati nel bando o nell’invito, costituiscono parte integrante del contratto. Il contratto di appalto dovrà pertanto essere eseguito nel rispetto delle condizioni riportate nel presente capitolato, nonché nella lettera d’invito e nei relativi allegati ovvero nel bando di gara, nel relativo estratto, nel disciplinare e relativi allegati, e, ove presenti, nel capitolato d’oneri specifico, nel capitolato tecnico, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ovvero in altri documenti della procedura, come integrati dall’offerta presentata dall’aggiudicatario.
- 1.2.5. Nel caso di divergenza o contrasto tra le disposizioni contenute nel presente capitolato e la *lex specialis* di gara sarà considerato in ogni caso prevalente quanto previsto nella documentazione della procedura.

- I.2.6. L'aggiudicatario è obbligato all'osservanza delle eventuali condizioni speciali derivanti dalla specificità del contratto di appalto e delle rimanenti condizioni generali non modificate né oggetto di deroga espressa nella *lex specialis*.

II) SEZIONE II - PARTE GENERALE

II.1) Durata del contratto

- II.1.1 Il contratto di appalto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi.
- II.1.2 Il contratto di appalto è rinnovabile solo se tale opzione sia stata espressamente prevista nella *lex specialis* di gara ed il relativo valore sia stato computato nel valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del Codice.
- II.1.3 All'approssimarsi della scadenza del contratto, il RUP procede al rinnovo, previa, se prevista dal contratto, formale comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC ed adozione di apposito provvedimento, preceduta da un'adeguata istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza tecnica ed economica e di pubblico interesse al rinnovo contrattuale e che i beni forniti o i servizi resi siano risultati adeguati alle esigenze dell'Istituto.
- II.1.4 Fatta salva la facoltà di rinnovo prevista dai paragrafi che precedono, la durata del contratto di appalto può essere modificata altresì nel caso in cui nella *lex specialis* di gara sia stata prevista un'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. a) e 11, del Codice. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti ovvero a condizioni più favorevoli per l'Istituto. L'esercizio dell'opzione di proroga avviene mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC dall'Istituto all'appaltatore anteriormente alla scadenza naturale del contratto, previa adozione di apposito provvedimento.

II.2) Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

- II.2.1 L'Istituto si riserva il diritto di apportare al contratto di appalto, nel corso della sua esecuzione, le varianti di natura quantitativa ovvero qualitativa la cui entità e modalità di esercizio sono specificate nella *lex specialis* di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Tali modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, devono essere state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. L'Istituto non apporta modifiche che abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
- II.2.2 Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, l'Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore tali modifiche da effettuarsi alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- II.2.3 Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori ipotesi di modifiche al contratto nel corso della

sua esecuzione, senza che sia necessario l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, previste dall'art. 106 del Codice.

II.2.4 Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità sono autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

II.3) Stipula del contratto, registrazione, oneri e spese

II.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice il contratto sarà stipulato:

- a) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere a mezzo PEC;
- b) nel caso di procedura espletata per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante sottoscrizione e invio, per il tramite del portale dedicato, della Stipula RdO/Stipula Trattativa Diretta;
- c) in tutti gli altri casi, mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo la normativa vigente.

II.3.2 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Imprese il contratto sarà stipulato dalla mandataria, per conto proprio e delle mandanti.

II.3.3 Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore, che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine si precisa che l'Ufficio Territoriale di Zona dell'Agenzia delle Entrate competente per l'Istituto è il T5U e che il codice tributo è il 458T.

II.3.4 Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.

II.4) Responsabilità per mancata stipula

Fermo il termine di validità dell'offerta stabilito dalla *lex specialis* di gara, l'appaltatore ha l'onere di stipulare il contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati all'Istituto.

II.5) Fatturazione e imposta sul valore aggiunto

II.5.1 La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal D.Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

II.5.2 L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all'Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.

II.5.3 Nel caso di contratto di appalto ricomprensivo di servizi erogati a canone fisso, la

- fatturazione degli stessi dovrà avvenire con periodicità mensile, salvo diverse disposizioni della *lex specialis* di gara.
- II.5.4 L'appaltatore dovrà in ogni caso procedere all'emissione e trasmissione della fattura entro il 20 dicembre dell'anno solare in cui i servizi oggetto di fatturazione sono stati eseguiti ovvero i beni oggetto di fatturazione sono stati consegnati.
- II.5.5 La fattura - o il documento fiscale alla stessa equivalente emesso dall'appaltatore - dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge o dalla *lex specialis* di gara:
- a) il numero d'ordine;
 - b) il numero di CIG del contratto;
 - c) il numero di CUP o, in sua assenza, la dicitura "*CUP non dovuto*";
 - d) la causale di pagamento;
 - e) nel caso di servizi, il dettaglio delle prestazioni effettuate, con lo scorporo delle singole voci di spesa, ed il relativo quantitativo, esposto con modalità tali da permettere la verifica di conformità del servizio ed il rispetto delle condizioni contrattuali;
 - f) nel caso di forniture, il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.
- II.5.6 Nel caso di fatture afferenti a forniture che necessitano del trasporto a temperatura controllata, alla fattura dovrà essere, altresì, allegata idonea documentazione a comprova del mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto.
- II.5.7 Tutte le disposizioni previste ai precedenti articoli da II.5.1 a II.5.6, costituiscono condizioni imprescindibili ai fini della liquidazione e del pagamento. Eventuali fatture che pervengano all'Istituto prive di anche uno solo degli elementi di cui agli articoli II.5.5 e II.5.6 o con modalità differenti da quelle prescritte dai paragrafi che precedono, non saranno tenute in considerazione e non faranno sorgere in capo all'Istituto alcun obbligo di pagamento.
- II.5.8 In caso di RTI ciascun impresa raggruppata è tenuta alla fatturazione delle prestazioni da ciascuna effettivamente eseguite. Il mandato all'incasso è in capo alla mandataria, in quanto ad essa spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e tutti gli atti dipendenti dall'appalto. L'Istituto provvederà, pertanto, al pagamento degli acconti e/o del saldo interamente ed esclusivamente in favore della mandataria la quale successivamente procederà a corrispondere alle mandanti quanto di loro spettanza. In tal senso l'Istituto rimane del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. E' peraltro possibile che l'Istituto paghi direttamente le mandanti, laddove tale possibilità sia espressamente prevista nel mandato, ovvero in un suo atto aggiuntivo, ovvero in un successivo atto di cessione di credito da parte della mandataria verso le mandanti, atti debitamente notificati ed accettati dall'amministrazione medesima.
- II.5.9 L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.

II.6) Revisione dei prezzi

I prezzi offerti dall'appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto con la sola eccezione dell'ipotesi in cui la *lex specialis* di gara preveda espressamente la facoltà di revisione periodica dei prezzi di aggiudicazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

II.7) Luogo di esecuzione del contratto

Con la presentazione dell'offerta l'aggiudicatario ha preso atto che l'Istituto, avente sede legale in Legnaro (PD), ha sezioni territoriali ubicate sul territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, presso le quali potranno, ove specificato nella *lex specialis* di gara, essere direttamente eseguite le forniture o i servizi oggetto di affidamento ovvero una parte di essi.

II.8) Esecuzione del contratto

- II.8.1 Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, l'esecuzione del contratto di appalto è diretta dal RUP individuato nella *lex specialis* di gara, che assicura il controllo di qualità delle prestazioni avvalendosi del DEC, del collaudatore o della commissione di collaudo, del verificatore di conformità, ove nominati, ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
- II.8.2 Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC, in conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, del Codice.
- II.8.3 Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice, il DEC coincide, di norma, con il RUP, salvo le ipotesi di impossibilità di cumulo di tali incarichi in capo al medesimo soggetto previste dalle linee guida adottate dall'ANAC in adempimento all'art. 31, comma 5, del Codice.
- II.8.4 Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di appalto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali. In assenza di nomina di soggetto all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Codice, il DEC provvede altresì all'espletamento delle attività di verifica di regolare esecuzione.

II.9) Avvio dell'esecuzione del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice e salvo il caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del medesimo Decreto, il RUP autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione contrattuale.

II.10) Garanzia definitiva

- II.10.1 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 % dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 %, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
- II.10.2 E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti aggiudicati con le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità e per le forniture di

beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

- II.10.3 La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- II.10.4 La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Istituto.
- II.10.5 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione.
- II.10.6 L'Istituto può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- II.10.7 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria, di seguito riportate:
- a) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - c) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- d) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
 - e) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - f) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- II.10.8 Il possesso della documentazione, dei marchi, delle registrazioni e delle certificazioni idonee a consentire la riduzione dell'importo della garanzia definitiva deve essere comprovato mediante consegna all'Istituto di copia della documentazione comprovante tale possesso unitamente alla garanzia definitiva.
- II.10.9 L'Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture di beni e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. L'Istituto può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l'Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.
- II.10.10 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Istituto, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta ai sensi dell'art. 93 del Codice. L'Istituto, in tal caso, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- II.10.11 La garanzia fideiussoria di cui al primo paragrafo del presente articolo, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
- II.10.12 La garanzia fideiussoria di cui al primo paragrafo del presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Istituto, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
- II.10.13 Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- II.10.14 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- II.10.15 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- II.10.16 In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- II.10.17 In caso di rinnovo o affidamento di servizi analoghi, l'appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una nuova cauzione nel rispetto degli articoli che precedono.
- II.10.18 Nel caso di proroga tecnica, la garanzia definitiva costituita ai sensi dei paragrafi che precedono deve essere parimenti prorogata od integrata mediante, ove necessaria, apposita appendice.

II.11) Polizza assicurativa

- II.11.1 L'appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all'espletamento dei servizi oggetto del contratto.
- II.11.2 L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

- II.11.3 Ove previsto dalla *lex specialis*, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all'Istituto, in originale ed anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l'avvio dell'esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
- II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l'esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.

II.12) Verifica di conformità e relativo certificato

- II.12.1 Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il contratto di appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio o della fornitura da parte dell'appaltatore certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- II.12.2 Laddove, per le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale, non sia possibile effettuare la verifica di conformità di cui al punto che precede per la totalità delle prestazioni erogate, del servizio effettuato o della fornitura resa, l'Istituto si riserva di effettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto della natura del servizio o della fornitura e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- II.12.3 La verifica di conformità sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa fattura, salvo il caso in cui l'appaltatore emetta la fattura anteriormente all'esecuzione del servizio cui la fattura si riferisce. In tale ultima ipotesi, il termine per la verifica di conformità decorrerà dall'effettiva esecuzione del servizio o della fornitura.
- II.12.4 Le operazioni volte alla verifica di conformità sono a carico ed a spese dell'appaltatore, il quale è tenuto a mettere a disposizione dell'Istituto i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tale obbligo, l'Istituto provvede d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
- II.12.5 L'esito di ciascuna verifica di conformità effettuata nel corso dell'esecuzione contrattuale deve risultare per iscritto, mediante apposito verbale, relazione ovvero dall'apposizione del visto di corretta esecuzione sui documenti contabili emessi dall'appaltatore per il pagamento.
- II.12.6 Per il dettaglio delle modalità di espletamento delle verifiche di conformità si rinvia a quanto previsto negli articoli dedicati della Sezione III del presente capitolato generale d'onori.
- II.12.7 Esaurita l'esecuzione contrattuale, l'Istituto emette, per i contratti di importo pari o

superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, il certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo.

- II.12.8 Per i contratti di importo inferiore a tali soglie è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- II.12.9 All'esito positivo della verifica di conformità finale e comunque non oltre 90 giorni solari consecutivi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, altresì, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
- II.12.10 Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

II.13) Incaricato della verifica di conformità

- II.13.1 Per effettuare le attività di verifica di conformità, l'Istituto nomina, con il provvedimento di aggiudicazione o con successivo atto scritto, apposito soggetto scelto tra i propri dipendenti in servizio con qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza, disciplinato da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC.
- II.13.2 Ove ritenuto opportuno o necessario, l'Istituto può nominare una commissione di collaudo composta da uno a tre componenti, individuati tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero, nel caso di accertata carenza nell'organico dell'Istituto e di altre Pubbliche Amministrazioni, con la procedura di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
- II.13.3 Ferme le ulteriori incompatibilità previste dall'art. 102, comma 7, del Codice, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità a coloro che hanno, comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto oggetto di verifica né a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
- II.13.4 A tal fine, il RUP trasmette al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità e al DEC, ove nominato:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del contratto;
 - c) documenti contabili;

- d) risultanze degli eventuali accertamenti della prestazione effettuata;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

II.14) Procedura di reclamo/contestazione di inadempimento

- II.14.1 Quando il DEC, se nominato, o, in sua assenza, il RUP, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni - come meglio definito dalla successiva clausola di risoluzione espressa - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni solari consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell'appaltatore al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia dato riscontro, l'Istituto, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.
- II.14.2 Qualora, al di fuori del caso di cui al paragrafo che precede, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, assegna all'appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'articolo che segue, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice. L'Istituto procederà con le medesime modalità nel caso di effettuazione del servizio o di esecuzione della fornitura con modalità differenti rispetto a quelle previste che non siano ritenute di lieve entità ovvero nel caso di inadempimento non ritenuto grave ai sensi del paragrafo che precede.
- II.14.3 Per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, nel caso sia rilevata difformità in eccesso tra la quantità di beni ordinata e quella effettivamente consegnata, con la nota di contestazione di cui ai paragrafi che precedono sarà richiesto, altresì, al fornitore di procedere a proprie spese al ritiro dei beni in eccesso entro 10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Nelle more del ritiro, i beni in eccesso saranno conservati presso l'Istituto ad esclusivo rischio e pericolo del fornitore. Scaduto il termine assegnato, si procederà all'addebito al fornitore delle spese di giacenza pari a € 20,00 per ciascun giorno successivo al decimo. In caso sia rilevata la difformità in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, con la contestazione di cui al paragrafo che precede sarà assegnato al fornitore il termine di cui al precedente paragrafo per la consegna dei beni mancanti, con spese esclusivamente a carico del fornitore. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga l'Istituto risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'Istituto potrà, in tale ipotesi, in alternativa alla risoluzione contrattuale, procedere a richiedere l'emissione da parte del fornitore di apposita nota di credito, comprensiva del valore dei beni mancanti e delle eventuali relative spese di trasporto. L'Istituto potrà procedere con una delle modalità già illustrate anche nel caso di beni qualitativamente non conformi o viziati, inclusa l'ipotesi di beni inservibili allo scopo in quanto danneggiati, anche ove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario o parzialmente utilizzati. Nel caso la non conformità rilevata sia

qualificata dall'Istituto quale grave inadempimento, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi del paragrafo II.23 e dell'art. 108, comma 3, del Codice.

- II.14.4 Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per fatto dell'Istituto e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all'emissione delle relative fatture ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, in accordo con l'Istituto.
- II.14.5 Ferma restando l'applicazione delle penali, in caso di inadempimento l'Istituto si riserva di sospendere i pagamenti fino al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore ai sensi dell'art. 1460 c.c.

II.15) Penali

- II.15.1 Fermo quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara e fatte salve in ogni caso le facoltà di recesso e risoluzione nonché ogni altra azione prevista negli ulteriori articoli del presente capitolato, l'Istituto si riserva di applicare all'appaltatore le seguenti penali:
- a) una penale compresa tra l'1% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale nell'ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento;
 - b) una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per i casi di ritardo nell'adempimento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
- Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo, proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
- II.15.2 Salvo ove sia diversamente espressamente previsto, tutti i termini indicati per l'adempimento delle prestazioni o di singole parti delle stesse sono da intendersi perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla stregua di inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali di cui alla lett. a).
- II.15.3 Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione all'appaltatore con le modalità illustrate al precedente articolo dedicato alla procedura di reclamo/contestazione di inadempimento.
- II.15.4 Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall'Istituto all'appaltatore o, ove il credito sia incapiante, trattenuti dalla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice ovvero, in sua assenza, escussi mediante richiesta all'appaltatore di emissione di nota di credito.
- II.15.5 Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
 - oneri di natura organizzativa;

- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
- minori introiti.

II.15.6 Eventuali inadempimenti contrattuali potranno costituire causa di esclusione dell'appaltatore dalle future procedure indette dall'Istituto per l'aggiudicazione dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice—come interpretato dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.

II.16) Esecuzione in danno

- II.16.1 Qualora l'appaltatore fosse gravemente inadempiente nell'esecuzione del servizio o della fornitura, l'Istituto si riserva di far eseguire lo stesso da altro operatore economico in danno dell'appaltatore, previa notifica formale all'appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi e conseguente addebito all'inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Istituto per effetto di tale esecuzione in danno rispetto a quanto previsto dall'originario contratto di appalto. Tali somme saranno trattenute con le modalità già in precedenza indicate per le eventuali penali.
- II.16.2 L'esecuzione in danno non esime in alcun caso l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

II.17) Forza maggiore

- II.17.1 L'appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del contratto e che l'appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Istituto dell'impedimento verificatosi per iscritto entro 5 giorni solari consecutivi dal suo verificarsi.
- II.17.2 Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 15 giorni solari consecutivi, l'Istituto avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente come richiamata dal successivo articolo dedicato.

II.18) Scorrimento della graduatoria

- II.18.1 Salvo il caso di unica offerta valida, l'Istituto, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
- II.18.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

II.19) Cessione del contratto e dei crediti, vicende soggettive dell'appaltatore

- II.19.1 La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è consentita nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice, previa notifica all'Istituto e salvo rifiuto di quest'ultimo. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Istituto, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Istituto qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Istituto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi e forniture con questo stipulato. La medesima disciplina si applica anche qualora intervengano nel corso dell'esecuzione del contratto cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore.
- II.19.2 Nel caso di appaltatore con identità plurisoggettiva ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno preso in sede di offerta fatte salve le ipotesi di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48.
- II.19.3 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. In caso di violazione, l'Istituto si riserva di procedere all'incameramento della garanzia definitiva, ove costituita, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- II.19.4 Qualora all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice. Nelle circostanze sopra richiamate si applica l'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.
- II.19.5 Salvo quanto previsto dal precedente paragrafo II.18, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante recede dal contratto.

II.20) Subappalto

- II.20.1 Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammesso il subappalto, per tale intendendosi il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

- II.20.2 Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
- II.20.3 Fermo quanto disposto dal paragrafo che precede, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario comunica in ogni caso all'Istituto, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Istituto eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- II.20.4 Il subappalto è ammesso in misura non superiore alla quota, espressa in percentuale, dell'importo complessivo del contratto indicata nel Codice.
- II.20.5 L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Istituto purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare e purché dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine l'affidatario al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l'Istituto, da effettuarsi almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario che si avvale del subappalto deve, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.
- II.20.6 L'Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
- II.20.7 È, altresì, fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.
- II.20.8 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,

l'Istituto acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

- II.20.9 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80.
- II.20.10 Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice l'Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- II.20.11 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Istituto, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di tale disposizione.
- II.20.12 L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- II.20.13 Per tutto quanto non espressamente previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

II.21) Recesso

- II.21.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'Istituto può recedere, anche parzialmente, dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Istituto sono soltanto quelli già accettati dal DEC, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al paragrafo successivo.
- II.21.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari consecutivi, decorsi i quali l'Istituto prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità.
- II.21.3 Ai sensi dell'art. 109 del Codice l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai locali dell'Istituto i materiali non accettati dal DEC, ove nominato, nel termine stabilito

dall'Istituto. Ove l'appaltatore non provveda lo sgombero è effettuato d'ufficio da parte dell'Istituto con spese a carico dell'appaltatore

II.22) Sospensione dell'esecuzione

- II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 107 del Codice e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Istituto. La sospensione unilaterale dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Istituto.
- II.22.2 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione.
- II.22.3 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l'Istituto si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.
- II.22.4 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- II.22.5 Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC.
- II.22.6 L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto

dell'Istituto. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile all'Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

- II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

II.23) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

- II.23.1 Ai sensi dell'art. 108 del Codice, l'Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
- II.23.2 L'Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
- II.23.3 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico

dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.

II.23.4 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l'Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- 1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell'adempimento da parte dell'appaltatore nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall'Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
- 2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell'appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell'intero importo contrattuale;
- 3) qualsiasi inadempimento dell'appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
- 4) inadempimento da parte dell'appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- 5) avvio nei confronti dell'appaltatore di procedura fallimentare, cessione d'azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all'art. 186 *bis* del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
- 6) cause sopravvenute in capo all'appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
- 7) violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
- 8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell'Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'appaltatore in sede di offerta;
- 9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.

II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
- b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 del c.c.;
- c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;

- d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell'art. 1564 del c.c.;
- e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 del c.c.;
- f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
- g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
- i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
- j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla *lex specialis* di gara;
- l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
- m) subappalto non autorizzato;
- n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.

II.24) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013)

- II.24.1 L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (cd. "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*"), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. come specificati nel Codice di Comportamento dell'Istituto, adottato attualmente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017. Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>.
- II.24.2 L'operatore economico, anteriormente alla presentazione della propria offerta, è tenuto a leggere entrambi i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve.
- II.24.3 L'aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all'avvio dell'esecuzione, dovrà provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui ai citati Codici di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare per iscritto all'operatore economico il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia definitiva, ove prevista, fatto salvo

il diritto al risarcimento dei danni subiti.

II.25) Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- II.25.1 Nel caso dalla *lex specialis* risulti che per l'esecuzione del contratto oggetto di affidamento sono stati ravvisati rischi interferenziali, compiutamente descritti nel relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in tal caso allegato alla documentazione di gara, ove necessario, anteriormente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Istituto provvederà ad integrare tale documento con le specifiche modalità di esecuzione previste dall'aggiudicatario nella propria offerta. Il documento integrato dovrà essere controfirmato dall'aggiudicatario e sarà allegato allo stipulando contratto di appalto quale sua parte integrante e sostanziale.
- II.25.2 L'aggiudicatario dovrà far operare i propri dipendenti o incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Istituto, conformemente a quanto previsto nel DUVRI, adottando tutte le precauzioni per ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dalle interferenze con le attività svolte all'interno dell'Istituto.
- II.25.3 In osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto quanto segue:
- 1) copia del documento di valutazione dei rischi dell'impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - 2) descrizione dell'attività che sarà svolta dall'operatore economico nei locali dell'Istituto ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto;
 - 3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato DUVRI allegato alla documentazione di gara.
- II.25.4 L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare all'Istituto il nominativo dei dipendenti addetti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, i quali dovranno essere muniti di tessera personale di riconoscimento con foto, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

II.26) Personale dell'appaltatore e rapporto di lavoro

- II.26.1 L'appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, impiegati nello svolgimento del servizio o della fornitura oggetto di affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della procedura per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio o la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. A tal fine, l'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento, presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. A tal fine, l'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e a rendere liberamente visionabili all'Istituto, in qualsiasi momento e dietro

semplice richiesta scritta di quest'ultimo, i propri libri sociali, registri e libri contabili, inclusi i libri paga e matricola, fermi i limiti invalicabili di visione, trasmissione e consultazione dei dati negli stessi contenuti fissati per legge.

- II.26.2 L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie eventualmente previste dalla legge. L'appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio o della fornitura oggetto di affidamento.
- II.26.3 Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Istituto ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto o a qualunque titolo impiegato dall'appaltatore. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito all'esecuzione del servizio o della fornitura intercorrerà esclusivamente con l'appaltatore.
- II.26.4 Salvo ove diversamente previsto per legge, l'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità per le controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione, infortuni e qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nel servizio o nella fornitura oggetto di affidamento. L'appaltatore si impegna a riconoscere la totale estraneità dell'Istituto a qualsiasi vertenza economica o giuridica che dovesse insorgere tra il personale dipendente o a qualunque titolo impiegato dall'appaltatore e l'appaltatore medesimo.
- II.26.5 Relativamente agli appalti caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera, di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000,00 Iva esclusa, che prevedono l'uso di beni strumentali di proprietà dell'Istituto, l'appaltatore o sub-appaltatore deve trasmettere all'ente committente, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- le deleghe di pagamento relative a tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto, con indicazione del relativo nominativo e delle ore di lavoro prestate;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
 - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

In caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali l'Istituto sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto, nel limite di quanto non versato, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

II.27) Particolari condizioni di esecuzione

- II.27.1 Al contratto di appalto si applicano le particolari condizioni di esecuzione eventualmente previste, ai sensi dell'art. 100 del Codice, dalla *lex specialis* di gara.
- II.27.2 Ove espressamente previsto dalla medesima *lex specialis*, al contratto di appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d'Integrità approvato dall'Istituto, attualmente con Delibera del Direttore Generale n. 7/2014, documento allegato al Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e allegato alla documentazione di gara.

- II.27.3 Le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, ove previste, sono espressamente accettate in sede di offerta dall'appaltatore senza riserva alcuna.

II.28) Tracciabilità dei flussi finanziari

- II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l'appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
- II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l'offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
- 1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
 - 2) inviare all'Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l'apposito modello presente sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all'indirizzo izsvenezie@legalmail.it entro 7 giorni dall'apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
 - 3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
- II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all'Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l'aggiudicatario sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
- II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovvero sia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
- II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- II.28.6 L'amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all'operatore economico, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

II.29) Privacy

- II.29.1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, nonché della normativa italiana allo stato vigente, l'Istituto fornisce le informazioni di cui ai successivi paragrafi in ordine al

trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

- II.29.2 Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (per brevità "IZSve"), nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289. In particolare i dati verranno trattati dalla SCA2 – Gestione Approvvigionamento e Logistica.
- II.29.3 Responsabile della protezione dei dati (DPO): Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Piergiovanni Cervato - Via N. Tommaseo n. 78/C, 35131 Padova – dpo@izsvenezie.it.
- II.29.4 Tipologia dei dati trattati: I dati trattati sono i dati personali comuni identificativi comunicati in sede di offerta, nonché i dati relativi a condanne penali o reati di cui all'art. 10 GDPR
- II.29.5 Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato alla partecipazione da parte dell'Offerente alla procedura di Offerta, nonché alla verifica da parte del Titolare della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura. Il trattamento dei dati, inoltre, è finalizzato alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione, compreso l'adempimento degli obblighi legali, fiscali, amministrativi ad esso connessi. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati è finalizzato all'adempimento da parte del Titolare degli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi dell'Offerente per l'accesso alla procedura.
- II.29.6 Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali è correlato all'adempimento di obblighi istituzionali dell'IZSVE, nonché all'obbligo contrattuale (instaurazione e gestione del rapporto di fornitura sopra indicato) e all'adempimento degli obblighi legali inerenti lo stesso. Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare.
- II.29.7 Obbligatorietà del conferimento e conseguenze del rifiuto di fornire i dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, fiscali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere i suoi obblighi istituzionali nonché di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al suddetto rapporto.
- II.29.8 Modalità del trattamento: il trattamento dei dati sarà effettuato dall'IZSve mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
- II.29.9 Eventuali destinatari dei dati personali: i dati potranno essere comunicati a società connesse, collegate o controllate dal Titolare, nonché a consulenti, ovvero anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e conto del Titolare, quali Incaricati del trattamento appositamente nominati o a soggetti terzi che operano per conto del Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. A titolo esemplificativo i dati potranno essere comunicati al personale di IZSve che cura la procedura o al personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a IZSve in ordine alla procedura, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici e dell'ulteriore

normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico.

- II.29.10 Diritti dell'Interessato: Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (oblio), di limitazione, di ricezione della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di revoca del consenso, di opposizione e di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.
- II.29.11 Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all'art. 12 GDPR, presso la sede del Titolare come sopra descritta.
- II.29.12 Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.
- II.29.13 Reclami: L'Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad un'autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione dei dati personali. Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di reclamo sono previste e disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.
- II.29.14 Il reclamo fa salve le azioni amministrative e giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale competente.
- II.29.15 Acquisite, ai sensi artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell'offerta e, per il solo aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali nei termini illustrati nel presente articolo.

II.30) Controversie, foro competente e legge applicabile

- II.30.1 Il giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it.
- II.30.2 Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d'appalto stipulato con l'aggiudicatario, saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.
- II.30.3 Rimane in ogni caso fermo quanto disposto dal Titolo I, Parte VI del Codice e dal D.Lgs. n. 106/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
- II.30.4 Il contratto sarà disciplinato dalla legge italiana.

II.31) Comunicazioni

- II.31.1 Ogni modifica al contratto dovrà essere apportata dalle parti esclusivamente per iscritto.
- II.31.2 Ogni comunicazione inerente al contratto di appalto che sarà stipulato con l'aggiudicatario dovrà avvenire a mezzo PEC con firma digitale all'indirizzo provveditorato.venezie@legalmail.it all'attenzione del RUP indicato espressamente nella *lex specialis*.

II.32) Disposizioni finali

- II.32.1 Per quanto non espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano

le disposizioni di cui al Codice e relativi atti attuativi, del D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 nonché l'ulteriore normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'ANAC e degli altri provvedimenti di futura emanazione attuativi del Codice o che successivamente terranno luogo del detto D.P.R. n. 207/2010.

- II.32.2 Alle procedure rientranti nel relativo ambito di applicazione si applica, altresì, il Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
- II.32.3 Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.
- II.32.4 Formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, altresì, le disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché la normativa vigente e applicabile in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.
- II.32.5 Per quanto applicabili, sono da intendersi richiamate, altresì, le clausole del Patto d'Integrità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie già richiamato al precedente art. II.27.
- II.32.6 Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e alle relative disposizioni correttive.
- II.32.7 Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegata alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente capitolato o nella *lex specialis* di gara.

III) SEZIONE III – PARTE SPECIALE

III) A SEZIONE III.A) - FORNITURE DI BENI INVENTARIABILI

III.A) 1 Oggetto e ambito di applicazione

- III.A.1.1 Le disposizioni di cui alla presente sotto sezione III.A trovano applicazione a tutte le ipotesi di forniture di beni mobili, sanitari e non sanitari, materiali e immateriali, da iscriverne a patrimonio, comprese le ipotesi di acquisto con efficacia immediata (compravendita di beni mobili), fornitura in somministrazione, vendita a consegne ripartite con opzione di acquisto, noleggio (locazione di beni mobili).
- III.A.1.2 Le medesime disposizioni trovano applicazione, altresì, ove applicabili e compatibili, ai contratti di acquisto di licenze *software*, alla manutenzione evolutiva avente ad oggetto *software* o sistemi applicativi ove la stessa sia volta allo sviluppo di funzionalità, moduli o applicativi aggiuntivi al *software*/applicativo principale.

III.A) 2 Modalità e termini di pagamento

Il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. "*collaudo*"), da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento

della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all'installazione del bene, non è consentita.

III.A) 3 Buoni d'ordine

Le richieste di fornitura saranno effettuate con buoni d'ordine emessi da parte del competente Ufficio del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e trasmessi a mezzo posta elettronica. Esse riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo, nonché le eventuali ulteriori modalità, tempi o luoghi di esecuzione della fornitura non già precisati nella *lex specialis* di gara o nel successivo contratto di appalto.

III.A) 4 Trasporto, consegna, trasporto al piano e posizionamento

- III.A.4.1 Salvo diversa espressa indicazione contenuta nella *lex specialis* di gara, il luogo abituale di consegna della fornitura è il Magazzino centrale dell'Istituto con sede in Legnaro (PD), viale dell'Università n. 10; la consegna può avvenire nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare ovvero aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura né imporre maggiori oneri di spedizione.
- III.A.4.2 La fornitura sarà effettuata in porto franco, franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo, oneri doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare è a carico del fornitore. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che i beni non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
- III.A.4.3 La consegna dovrà avvenire entro il termine a tal fine indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta nel rispetto del termine massimo indicato dalla *lex specialis* di gara.
- III.A.4.4 Nel caso la fornitura non ricomprenda il trasporto al piano ed il posizionamento, l'aggiudicatario dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario ovvero dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e l'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale o parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
- III.A.4.5 Nell'ipotesi di fornitura ricomprensive la consegna al piano ed il posizionamento dei beni presso i locali di destinazione, i beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e posizionati al piano e nel luogo indicato nella *lex specialis*. Ove espressamente richiesto dalla medesima documentazione della procedura, anteriormente alla consegna, l'aggiudicatario dovrà effettuare un sopralluogo preventivo, in data che dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato. Parimenti, se espressamente ivi previsto, anche la data precisa della consegna al piano dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato.

III.A) 5 Installazione e verifica di conformità (cd. "collaudo")

- III.A.5.1 Fermo quanto previsto nella parte generale del presente capitolato in materia di verifica di conformità, il fornitore dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l'installazione dei beni oggetto di fornitura e procedere al collaudo degli stessi alla presenza del personale dell'Istituto utilizzatore contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso termine indicato dall'aggiudicatario nella propria offerta, che non potrà in ogni caso essere superiore al termine massimo indicato nella *lex specialis* di gara.
- III.A.5.2 Nella fase di installazione, l'aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dei beni forniti e delle eventuali metodiche agli stessi legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione dei beni non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
- III.A.5.3 Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
- III.A.5.4 L'Istituto si riserva la facoltà di far esaminare i beni presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dalla documentazione di gara o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.
- III.A.5.5 Del collaudo verrà redatto apposito verbale o analogo documento, sottoscritto dal soggetto incaricato della verifica di conformità, attestante il corretto funzionamento dei beni forniti e la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali e alle condizioni offerte dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura.
- III.A.5.6 In deroga all'art. 1495 del c.c., l'Istituto si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni forniti in sede di collaudo degli stessi. Agli effetti della conformità quantitativa e qualitativa dei beni forniti, l'eventuale firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale dell'Istituto non impegna l'Istituto all'accettazione dei beni. Restano in ogni caso a carico del fornitore l'obbligo di garanzia per vizi e per difetti di funzionamento (art. 1490 del c.c.) in relazione all'apparecchiatura offerta ed ai relativi accessori, nonché per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 del c.c.).
- III.A.5.7 L'incaricato della verifica di conformità o la commissione di collaudo, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni forniti ovvero rifiutarli. Saranno rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi, non rispondenti alle specifiche tecniche minime della *lex specialis* di gara ovvero che non confermino il raggiungimento degli standard tecnici o di *performance* dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, ove incidenti sulla graduatoria di aggiudicazione. Saranno, altresì, ritenute non conformi le forniture non coincidenti ai beni presentati in sede di gara a titolo di campionatura o di presa visione/prova. In tali casi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti alle specifiche contrattuali entro il termine assegnato ai sensi del precedente paragrafo II.14. Il tempo necessario alla sostituzione sarà considerato ritardo imputabile all'appaltatore. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle medesime prescrizioni.

- III.A.5.8 Nel caso in cui la natura dei beni richieda la sola accettazione con presa in carico e, pertanto, la fornitura non ricomprenda l'installazione ed il collaudo a carico del fornitore, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di quantità e qualità riferiti alla tipologia merceologica di beni. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque, l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento dell'accettazione della fornitura, e rilevati alla apertura dei colli.
- III.A.5.9 Il collaudo favorevole determina l'inizio del periodo di garanzia.

III.A) 6 Garanzia di vendita e reperibilità dei pezzi di ricambio

- III.A.6.1 L'acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, comunque non inferiore alla durata minima indicata nella *lex specialis* di gara, e, se assente, al termine minimo previsto dalla normativa applicabile, pari a 12 mesi. La garanzia decorre dalla data attestante l'avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede ed avrà il contenuto precisato dall'aggiudicatario nella propria offerta, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.
- III.A.6.2 Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a cura ed a spese dell'aggiudicatario. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, entro i termini imposti, alle riparazioni e/o alle sostituzioni richieste, vi provvederà l'Istituto addebitando le spese all'aggiudicatario.
- III.A.6.3 Costituisce obbligazione accessoria del contratto oggetto di affidamento la messa a disposizione da parte dell'aggiudicatario dei pezzi di ricambio per i beni forniti per tutto il periodo indicato nella propria offerta o fissato dalla stazione appaltante nella *lex specialis* di gara.

III) B SEZIONE III.B) - FORNITURE DEI BENI DI CONSUMO

III.B) 1 Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente sotto sezione III.B trovano applicazione a tutte le ipotesi di forniture di beni di consumo, sanitari e non sanitari, comprese le ipotesi di acquisto con efficacia immediata (compravendita di beni mobili), fornitura in somministrazione, vendita a consegne ripartite e, limitatamente a quanto applicabile e compatibile, ai contratti di fornitura in *service* per la quota parte afferente ai beni di consumo.

III.B) 2 Modalità e termini di pagamento

Il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna della merce, non è consentita.

III.B) 3 Buoni d'ordine

- III.B.3.1 Per gli acquisti con efficacia immediata, le richieste di fornitura saranno effettuate con buoni d'ordine emessi da parte del competente Ufficio del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e trasmessi a mezzo posta elettronica.

- III.B.3.2 Per i contratti di fornitura in somministrazione, le richieste di fornitura avverranno con le modalità precisate al paragrafo che precede all'abbisogno, nel rispetto dei fabbisogni minimi e massimi previsti dal contratto.
- III.B.3.3 Per le vendite a consegne ripartite ovvero, per le forniture continuative o periodiche con cronoprogramma di consegna prestabilito in sede di contratto, sarà emesso un unico ordine cumulativo all'avvio di ciascun anno di vigenza contrattuale.
- III.B.3.4 Il buono d'ordine recherà espressa indicazione delle quantità e delle tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, nonché delle eventuali ulteriori modalità, tempi o luoghi di esecuzione della fornitura che non siano già stati precisati nella *lex specialis* di gara o nel successivo contratto di appalto.

III.B) 4 Consegna

- III.B.4.1 Per le vendite a consegne ripartite ovvero, per le forniture continuative o periodiche con cronoprogramma di consegna prestabilito in sede di contratto, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle scadenze prefissate. L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite con modalità o termini differenti da quelli contrattualmente previsti e le stesse potranno essere rifiutate.
- III.B.4.2 Per gli acquisti con efficacia immediata e per i contratti di fornitura in somministrazione, l'evasione dell'ordine delle forniture di cui al precedente punto dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 10 solari consecutivi dal ricevimento del relativo buono d'ordine, salvo il diverso termine indicato dalla *lex specialis* di gara o nel buono d'ordine previo accordo con il fornitore. Per evasione dell'ordine si intende l'arrivo della merce nel luogo di destinazione.
- III.B.4.3 Ove tale possibilità sia prevista dalla *lex specialis* di gara, eventuali beni indicati dall'Istituto come urgenti dovranno essere consegnati entro 2 giorni feriali dal ricevimento dell'ordine.
- III.B.4.4 I termini di cui ai paragrafi precedenti, al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del c.c. e del precedente art. II.23.
- III.B.4.5 Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, l'operatore economico dovrà darne tempestiva comunicazione all'operatore che ha emesso l'ordine, il quale, in base alle esigenze di celerità dell'Istituto, potrà assegnare un nuovo termine per la consegna. In caso di urgenza l'Istituto si riserva di acquistare i prodotti presso altro operatore economico, in danno dell'aggiudicatario, a cui saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute, fatta in ogni caso salva la facoltà di applicazione delle penali.
- III.B.4.6 La fornitura sarà effettuata in porto franco, franca di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, oneri doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare è a carico del fornitore. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che i beni non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
- III.B.4.7 L'aggiudicatario dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario ovvero dal corriere incaricato della

consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e l'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale o parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.

III.B.4.8 Salvo diversa espressa indicazione contenuta nella *lex specialis* di gara il luogo abituale di consegna della fornitura è il Magazzino centrale dell'Istituto con sede in Legnaro (PD), viale dell'Università n. 10; la consegna può avvenire nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare ovvero aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura né imporre maggiori oneri di spedizione.

III.B.4.9 Nei documenti di trasporto devono essere espressamente indicati:

- il numero del buono d'ordine dell'Istituto;
- il numero di CIG del contratto;
- il numero di CUP ovvero, in alternativa, la dicitura "CUP non dovuto";
- gli ulteriori elementi previsti dalla normativa vigente.

III.B) 5 Shelf life

Al momento della consegna, i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere un periodo residuale di validità, prima della scadenza, pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo di validità dichiarato dal produttore. L'aggiudicatario si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Istituto, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.

III.B) 6 Schede di sicurezza

Costituisce obbligazione accessoria del contratto di appalto l'onere gravante in capo al fornitore, per tutta la durata del contratto, di comunicare tempestivamente all'Istituto tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati alle schede di sicurezza dei prodotti oggetto di fornitura classificati come "pericolosi" ai sensi della normativa vigente.

III.B) 7 Trasporto a temperatura controllata

Nel caso in cui i beni oggetto di fornitura esigano il trasporto a temperatura congelata ovvero controllata, tale servizio accessorio dovrà essere fornito a cura e spese dell'appaltatore e si intende ricompreso nell'offerta economica formulata in sede di partecipazione alla procedura. In tal caso, a corredo di ciascuna fattura o consegna l'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Istituto apposita documentazione comprovante il mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto. L'eventuale inadempimento alla presente obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo dedicato.

III.B) 8 Verifica di conformità e procedura di reclamo

III.B.8.1 Fermo quanto previsto nella parte generale del presente capitolato in materia di verifica di conformità, in deroga all'art. 1495 del c.c., l'Istituto si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo della

stessa; la quantità e qualità così accertata deve essere riconosciuta a ogni effetto dal fornitore.

- III.B.8.2 Agli effetti della conformità quantitativa e qualitativa dei beni, la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale del magazzino non impegna l'Istituto all'accettazione della merce.
- III.B.8.3 Le singole somministrazioni saranno, pertanto, considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato della verifica di conformità; prima di tale dichiarazione si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
- III.B.8.4 L'incaricato della verifica di conformità, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare i beni forniti ovvero rifiutarli. Saranno rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi, non rispondenti alle specifiche tecniche minime della *lex specialis* di gara ovvero che non confermino il raggiungimento degli standard tecnici o di performance dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, ove incidenti sulla graduatoria di aggiudicazione. Saranno, altresì, ritenute non conformi le forniture non coincidenti ai beni presentati in sede di gara a titolo di campionatura o di presa visione/prova. In tali casi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti alle specifiche contrattuali entro il termine assegnato ai sensi del precedente paragrafo II.14. Il tempo necessario alla sostituzione sarà considerato ritardo imputabile all'appaltatore.
- III.B.8.5 Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
- III.B.8.6 L'Istituto si riserva la facoltà di far esaminare i beni presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dalla documentazione di gara o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.

III) C SEZIONE III.C) FORNITURE DI SERVIZI

III.C) 1 Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente sotto sezione III.C trovano applicazione a tutte le ipotesi di forniture di servizi, sanitari e non sanitari, inclusi, limitatamente a quanto applicabile e compatibile, i servizi di manutenzione di beni mobili, materiali e immateriali e i contratti di fornitura in *service* per la quota parte afferente al noleggio/comodato d'uso dei beni da iscrivere a patrimonio.

III.C) 2 Modalità e termini di pagamento

Nel caso di forniture di servizi, il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore all'espletamento del servizio, non è consentita.

III.C) 3 Verifica di conformità e procedura di reclamo

- III.C.3.1 Fermo quanto previsto nella parte generale del presente capitolato in materia di verifica di conformità, l'eventuale sottoscrizione da parte del personale dell'Istituto di qualsivoglia report o altro documento dell'appaltatore al termine dell'effettuazione della singola prestazione non impegna in alcun modo l'Istituto all'accettazione del servizio.
- III.C.3.2 Per i servizi per i quali sia richiesta dalla *lex specialis* di gara la presentazione da parte dell'appaltatore di un sistema di monitoraggio del servizio ovvero per cui l'appaltatore abbia previsto un simile sistema all'interno della propria offerta, la verifica di conformità sarà effettuata in via principale mediante utilizzo del sistema di monitoraggio proposto, ferma la facoltà per l'Istituto di utilizzare, a propria completa discrezione, ulteriori o differenti modalità per la verifica di conformità in aggiunta alle risultanze fornite dal sistema dell'appaltatore.

III.C) 4 Riservatezza

- III.C.4.1 L'appaltatore si impegna a non diffondere e a mantenere riservate, impiegando la migliore diligenza, le informazioni comunicate per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, o di cui sia comunque venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e concernenti l'attività oggetto dello stesso.
- III.C.4.2 L'appaltatore potrà comunicare le predette informazioni confidenziali ai soli impiegati, collaboratori o consulenti che abbiano una effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio.
- III.C.4.3 E' fatto espresso divieto all'appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Istituto.
- III.C.4.4 In caso di inadempimento dell'obbligazione di cui ai precedenti paragrafi, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito.

IV) SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IV.1) Disposizioni transitorie e di coordinamento

- IV.1.1 Il presente capitolato generale d'oneri si applica alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data della sua entrata in vigore, non siano ancora stati pubblicati i bandi di gara o inviati agli operatori economici gli inviti a presentare offerta.
- IV.1.2 Il presente capitolato generale d'oneri è soggetto ad adeguamento automatico, senza necessità di specifico provvedimento di aggiornamento, nel caso di modifica e/o di sostituzione degli atti interni a valenza generale ivi richiamati (es.: Codice di comportamento, Patto d'integrità, Piano triennale per la prevenzione della corruzione, etc.).
- IV.1.3 In caso di sopravvenuti mutamenti della normativa in materia, nelle more dell'adeguamento del presente capitolato generale d'oneri alle disposizioni di nuova introduzione, le stesse si considerano applicabili e prevalenti rispetto alle disposizioni del presente documento.

iv.2) Validità ed efficacia

Il presente capitolato è valido ed efficace dal giorno successivo alla sua approvazione e può essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.

Versione 02		del 24.01.2020
-------------	--	----------------

Al Direttore Generale
 IZSVe
 Viale dell'Università, n. 10
 35020 Legnaro (PD)

OFFERTA ECONOMICA

RELATIVA ALLA GARA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L'IZSVe

Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all'originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la concessione, un'offerta pari ad un canone annuo calcolato sulla base della seguente percentuale sul fatturato annuo:

Descrizione	Percentuale offerta
Percentuale offerta sul fatturato annuo	<p>..... % (in cifre) % (in lettere)</p>

- che la percentuale sopra indicata è impegnativa e irrevocabile per 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;

- che il valore economico della parte di concessione che intende dare in subappalto è il seguente:

€ _____ euro _____
 (in cifre) (in lettere)

Modello Offerta economica

- (“costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”) che i propri costi per la sicurezza afferenti l’attività d’impresa, di cui all’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016, sono i seguenti:

€ _____ euro _____
 (in cifre) (in lettere)

DICHIARA INOLTRE

che tale offerta è stata così calcolata* :

VOCI DI COSTO	VALORE VOCE DI COSTO (€ in cifre)	INCIDENZA PERCENTUALE (in cifre)
Valore della produzione		
Ricavi		
Costo della produzione per materie prime		
Trasporto materie prime		
Spese generali		
Canone concessione		
Costo personale		
Ammortamento		
Utile d’impresa		

**si chiede di completare e compilare la suddetta tabella indicando le ulteriori voci di costo ed il valore e l’incidenza di tutte le voci allegando, se possibile, adeguate giustificazioni relative a ciascuna voce (in particolare con riferimento ai costi del personale devono essere specificati il monte ore del personale impiegato nella commessa – tenendo conto anche delle ore mediamente non lavorate per malattie, ferie, ecc. – nonché la tipologia, qualifica e tempo di impiego).*

e che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni offerte in gara sono quelle di seguito descritte:

(illustrare di seguito le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, che possono riferirsi, a titolo esemplificativo: a. all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c. all’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente)

DICHIARA INOLTRE

che i prezzi dei prodotti offerti sono i seguenti:

Prodotto	Prezzo a chiavetta o metodi analoghi Iva inclusa	Prezzo moneta Iva inclusa
Caffè espresso	€	€
Caffè lungo	€	€

Modello Offerta economica

Caffè macchiato	€	€
Cappuccino	€	€
Cappuccino con cioccolata	€	€
Cioccolata	€	€
Decaffeinato	€	€
Decaffeinato macchiato	€	€
Cappuccino decaffeinato	€	€
Orzo	€	€
Orzo macchiato	€	€
Cappuccino all'orzo	€	€
Latte	€	€
The al limone	€	€
Acqua minerale naturale in bottiglia PET da lt 0,50 con tappo a vite	€	€
Acqua minerale addizionata di anidride carbonica in bottiglia PET da lt 0,50 con tappo a vite	€	€
Succo di frutta, gusti assortiti, senza zuccheri aggiunti in confezione da almeno 25 cl	€	€
Bevanda fredda gasata zuccherata in lattina da almeno 33 cl	€	€
Bevanda fredda gasata non zuccherata in lattina da almeno 33 cl	€	€
Bevanda fredda piatta, zuccherata in bottiglia PET da lt 0,5 con tappo a vite	€	€
Bevanda fredda piatta non zuccherata in bottiglia PET da lt 0,5 con tappo a vite	€	€
Yogurt da bere in confezione minima da 200 gr	€	€
Snack a lunga conservazione quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette di cioccolato	€	€
Prodotti deperibili, quali panini,	€	€

Modello Offerta economica

sandwich, tramezzini, pizzette, purea di frutta, frutta fresca		
Prodotti senza glutine	€	€
Prodotti senza zucchero/ipocalorici	€	€
Prodotti senza latte e derivati	€	€
Prodotti da agricoltura biologica	€	€
Snack del commercio equo solidale.	€	€

Si precisa che i prezzi offerti sopra indicati non concorreranno all'aggiudicazione della procedura.

N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'art. 15.1 del Disciplinare.

N.B. 3 All'offerta economica del solo aggiudicatario si applica l'imposta di bollo.